

CIRCOLARE N. 6 /E DEL 30/03/2016



Direzione Centrale Normativa
Direzione Centrale Accertamento

Roma, 30 marzo 2016

Alle Direzioni regionali e provinciali
Agli Uffici dell'Agenzia delle entrate

OGGETTO: Chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle “operazioni di acquisizione con indebitamento” - La deducibilità degli interessi passivi ed il trattamento delle componenti reddituali destinate a soggetti localizzati in paesi esteri.

INDICE

Premessa	4
1 Descrizione delle operazioni di acquisizione con indebitamento	4
1.1 L'acquisizione con indebitamento secondo le disposizioni del codice civile	5
1.2 Tipologie di strutture e operazioni di private equity	6
1.3 Cenni alla struttura di remunerazione delle private equity firm	13
2 Il trattamento fiscale della società <i>NewCo/BidCo</i> con particolare riguardo agli interessi passivi.....	15
2.1 La valutazione del rispetto del principio di inerenza per gli interessi passivi relativi ai debiti della SPV	16
2.2 La valutazione della natura elusiva dell'operazione con riferimento alla deduzione di interessi passivi e al riporto di perdite pregresse	17
2.3 I servizi infragruppo e la corretta ripartizione degli oneri.....	20
3 Il trattamento fiscale delle componenti reddituali corrisposte alle <i>private equity firm</i> e ai finanziatori residenti all'estero.....	21
3.1 Il trattamento fiscale delle "other fee" addebitate alle società target.....	22
3.2 Applicazione delle ritenute sugli interessi relativi ai finanziamenti concessi dalle Italian Bank Lender Of Record (IBLOR) o rientranti nell'articolo 26-quater del d.P.R. n. 600 del 1973 (Direttiva interessi e canoni)	27
3.3 I finanziamenti erogati da parte dei soci esteri (shareholder loan)	31

3.4	Applicazione della disciplina delle ritenute ai dividendi destinati all'estero e della tassazione delle plusvalenze realizzate dalla cessione della MergerCo localizzata in Italia	35
-----	--	----

Premessa

Al fine di ridurre i profili di incertezza interpretativa emersi in relazione alle operazioni di acquisizione con indebitamento (come descritte nel paragrafo 1), con la presente circolare si forniscono i chiarimenti necessari ad individuare il corretto trattamento fiscale sia dei componenti di reddito connessi alle fonti di finanziamento delle predette operazioni, sia dei rendimenti (interessi, dividendi e/o plusvalenze) che sono ritratti in Italia da entità localizzate in altre giurisdizioni UE (e SEE) ed extra UE.

L'analisi effettuata consente di confermare, in linea di principio, la liceità fiscale delle operazioni di acquisizione con indebitamento, contribuendo a ridurre le criticità operative che, come segnalato da alcune associazioni di categoria, hanno inciso negativamente sugli investimenti provenienti dall'estero e operati in Italia dagli operatori del cd. "*private equity*".

1 Descrizione delle operazioni di acquisizione con indebitamento

L'espressione "*operazioni di acquisizione con indebitamento*" – con cui si fa riferimento sia ad una singola operazione sia ad un complesso di operazioni anche di forme diverse – definisce l'acquisizione di un'azienda o di una partecipazione (di controllo o totalitaria) in una determinata società (anche a capo di un gruppo operativo), denominata "bersaglio" (o "obiettivo" o *target* o *target company* o *target group*), posta in essere mediante la creazione di un'apposita società veicolo (cd. *Special Purpose Vehicle* - SPV o *BidCo* o *NewCo*) che viene finanziata in parte, anche minima, mediante capitale proprio (*equity*) ed in parte mediante prestiti onerosi (*debt*). La scelta delle fonti per finanziare una determinata operazione di acquisizione d'impresa (*asset deal*) o di partecipazioni (*share deal*) è riconducibile fondamentalmente all'utilizzo dell'indebitamento come "leva finanziaria" (cd.

leverage) che comporta l'emergere di benefici (e rischi) incrementali fintanto che il costo del *debt* sia inferiore (o superiore) al rendimento del capitale di rischio.

Tali operazioni di acquisizione con indebitamento (di seguito anche “(merger) leveraged buy-out - MLBO/LBO”), pertanto, si caratterizzano per l'esistenza di una sola causa, che è costituita dall'acquisizione di un'impresa o di una partecipazione che consenta il controllo della *target*.

Nel seguito si farà diretto riferimento alle operazioni che coinvolgono l'acquisto di partecipazioni (cd. *share deal*).

1.1 L'acquisizione con indebitamento secondo le disposizioni del codice civile

L'articolo 2501-*bis* del codice civile - nella formulazione introdotta con le modifiche al Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile apportate dall'art. 6, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - regola gli obblighi informativi per le operazioni di “*Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento*”. Com'è noto, il predetto articolo del codice civile prevede che “*nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti*”:

- il progetto di fusione (di cui all'articolo 2501-ter) deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione;
- la relazione (di cui all'articolo 2501-quinquies) deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere;
- la relazione degli esperti (di cui all'articolo 2501-sexies), attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ed al

progetto deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente.

In altri termini, chiarito che l'operazione di cui si tratta non comporta di per sé violazione del divieto di acquisto e sottoscrizione di azioni proprie (art. 2357 del codice civile), né del divieto di assistenza finanziaria (art. 2358 del codice civile), con il rafforzamento di alcuni adempimenti informativi - rispetto alle ordinarie operazioni di fusione - il legislatore ha inteso portare all'attenzione dei soci di minoranza, e dei creditori sociali, la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione di MLBO/LBO.

Resta fermo che prescinde dai chiarimenti forniti nella presente circolare il rispetto del divieto di assistenza finanziaria, che dovrà essere valutato caso per caso dai vari *stakeholders* della società *target*, al fine di escludere che si sia in presenza di comportamenti, posti in essere dagli organi della società *target*, in violazione di quanto previsto dall'art. 2358 del codice civile.

1.2 Tipologie di strutture e operazioni di private equity

In estrema sintesi, la sequenza “base” delle operazioni di MLBO/LBO può riassumersi nella seguenti fasi:

- negoziazione e conclusione degli accordi – nei mesi che precedono l'acquisizione, i promotori, spesso supportati da consulenti, negoziano e concludono accordi vincolanti (preliminari di vendita e contratti di finanziamento) con i venditori della *target* ed i finanziatori terzi dell'operazione;
- costituzione del veicolo, finanziamento e formalizzazione dei contratti – dopo la definizione dei termini essenziali dell'operazione (prezzo di vendita, entità e costo del debito) i promotori, a partire dalla costituzione della società veicolo (SPV), formalizzano il contratto di compravendita e i contratti di

finanziamento, da cui risulta che, in tempi solitamente ravvicinati, la SPV riceve i mezzi finanziari in parte sotto forma di capitale proprio (*equity*) ed in parte sotto forma di finanziamenti (*debt*), erogati da soggetti terzi (solitamente istituti di credito) o da entità collegate e/o controllate e li trasferisce ai cedenti (i quali a loro volta potrebbero anche essere in fase di uscita da una precedente acquisizione) per regolare il prezzo della compravendita delle partecipazioni nella target;


- fusione dei veicoli – dopo il trasferimento delle partecipazioni in capo alla SPV, questa si *unisce* per incorporazione o fusione inversa con la *target company* (di seguito, il soggetto risultante è definito con la denominazione *MergerCo*) trasferendo, attraverso l'operazione di riorganizzazione, sugli *assets* e sui flussi di cassa generati dall'attività della *target* l'onere di ripagare il debito (e relativi interessi) contratto dalla società veicolo per l'acquisizione (cd. tecniche di *debt push down*).

Per quanto concerne i finanziamenti ottenuti dalla SPV si evidenzia come, di norma, i *finanziatori* (principalmente le banche) subordinano tale erogazione di denaro sia alla creazione della società veicolo (al fine di garantirsi, a titolo di esempio, la trasparenza dei dati del mutuatario, l'assegnazione del finanziamento ad una società che non possiede altri beni né svolge altre attività, il divieto per l'SPV di contrarre altri finanziamenti), sia alla successiva fusione della stessa con la *target company* al fine, principalmente, di avvicinare il debito alle attività poste a garanzia del finanziamento e in grado di generare i flussi di cassa necessari per ripagare il debito (in questo modo i finanziatori rimuovono la c.d. subordinazione strutturale che si verifica quando il debitore garantisce il rimborso del debito tramite *assets* detenuti indirettamente per mezzo del controllo in altra società).

Dal punto di vista fiscale, nell'ipotesi di fusione, l'onerosità complessiva del debito si “trasferisce” dal reddito imponibile della SPV a quello della *MergerCo* (società che ha inglobato la precedente *target company*) o, in alternativa, in assenza

di fusione, gli oneri finanziari connessi all'indebitamento sono compensati, tra *NewCo* e *Target*, mediante l'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale, ai sensi degli articoli da 117 a 129 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, TUIR). In tale ultima ipotesi, si affianca ai flussi ordinari un'apposita politica di distribuzione dei dividendi da parte della *target* alla SPV per garantire il rimborso delle quote del prestito (ed il pagamento dei relativi interessi).

Schema 1 – Situazione LBO base con soggetti residenti in ITA e successiva fusione



Le forme più semplici di LBO/MLBO sono affiancate da altre maggiormente complesse, definite operazioni di LBO cd. istituzionale. Queste fattispecie si caratterizzano per il fatto che sono studiate e condotte direttamente da un investitore istituzionale (ad esempio, un fondo di *private equity* specializzato nel *buy-out*) che identifica una società *target* in vendita e procede all'acquisto della stessa; le società *target*, una volta acquisite dal fondo, entrano nel relativo portafoglio di investimenti (*portfolio companies*) e vengono gestite dal *management* della *private equity firm*, al fine di massimizzarne i profitti a beneficio degli investitori di ultima istanza.

I fondi di *private equity* solitamente si specializzano in segmenti di investimento (industria, zona geografica, etc.) ed in particolare quelli che operano nel LBO trattano operazioni che riguardano principalmente società non quotate che presentano una generazione di cassa idonea a consentire l'implementazione di strategie di massimizzazione del valore che, attraverso opportuni interventi, nel breve-medio periodo (3-5 anni) consentano l'ottenimento di un rendimento tramite cessione (*exit*).

Si evidenzia che l'espressione "fondi di *private equity*" racchiude genericamente una serie di veicoli di investimento (sia nazionali che esteri) che possono differire per forma giuridica, disciplina regolamentare e trattamento fiscale. Ai fini della presente circolare il riferimento sarà principalmente inteso, per i veicoli nazionali, ai fondi chiusi mobiliari organizzati e gestiti professionalmente, nell'ambito del quadro normativo italiano, da società di gestione del risparmio – SGR – e, per i veicoli esteri, alle "*limited partnership*" organizzate e gestite professionalmente dal "*general partner*", in cui gli investitori assumono la veste di "*limited partner*" e generalmente caratterizzate dalla trasparenza fiscale nella giurisdizione di incorporazione.


Rispetto alla sequenza "base" sopra descritta, gli LBO istituzionali si contraddistinguono per il fatto che il promotore dell'operazione è la società di gestione del fondo (definita anche *private equity firm*) e le risorse finanziarie di cui è dotato il fondo vengono raccolte presso gli investitori (i quotisti nei fondi italiani e i *limited partners* nelle *limited partnerships*).

In aggiunta, oltre al veicolo *Bidco*, i fondi di investimento (rectius, i gestori del fondo) utilizzano anche altre SPV intermedie tramite cui detenere indirettamente l'investimento.

Ne consegue che, a prescindere dall'identità di causa dell'operazione, il fondo sviluppa una struttura societaria e finanziaria articolata su più livelli di SPV; in dettaglio, ipotizzando che il promotore dell'operazione gestisca una *limited*

partnership e che la catena dell'investimento abbia all'apice una holding (di seguito *Holdco*) in giurisdizioni estere (generalmente *white listed*), il gestore del fondo:

- definisce la struttura societaria e finanziaria (queste decisioni vengono solitamente descritte in un documento programmatico definito *structure memorandum*) attraverso cui reperire e veicolare le risorse necessarie per realizzare l'operazione; nelle strutture solitamente riscontrate in fase di controllo, alle risorse proprie raccolte presso i quotisti, si accompagnano quelle reperite tramite l'indebitamento oneroso proveniente dall'*acquisition loan* (anche formato da varie linee con differente subordinazione);
- costituisce la *HoldCo* apportandole risorse in parte in forma di *equity* e per il resto con la sottoscrizione di specifici strumenti finanziari utilizzati, dagli operatori di *private equity*, per finanziare i veicoli intermedi, e potenzialmente idonei a ridurre il carico fiscale sia sui veicoli intermedi stessi (*corporate tax*) che sul fondo (es. ritenute in uscita), e ciò sia in fase di maturazione che in fase di realizzo (*exit*);
- pone in essere le operazioni necessarie affinché *Holdco* costituisca *BidCo*, con apporto di risorse sia in forma di *equity* (o strumenti finanziari partecipativi) sia, spesso, tramite finanziamento soci (il cd. *shareholder loan*), e affinché la restante parte delle risorse necessarie all'acquisizione venga reperita tramite prestiti (c.d. *acquisition loans*) forniti direttamente o intermediati dal sistema bancario;
- pone in essere le condizioni dell'operazione di fusione tra la *Bidco* e la *target* nei termini stabiliti dai contratti di finanziamento e così come previsto nello *structure memorandum*.

Schema2 - Operazioni di LBO e MLBO poste in essere da fondi di *private equity*

Sul piano fiscale, la fusione tra *BidCo* e *target company*, ovvero l'esercizio dell'opzione per il regime del consolidato nazionale, di cui agli articoli 117 - 129 del TUIR, consentono la compensazione intersoggettiva degli oneri finanziari connessi al capitale di debito erogato alla SPV.

1.3 Cenni alla struttura di remunerazione delle private equity firm

La remunerazione che le *private equity firm* ottengono per le attività di gestione dei relativi investimenti, sulla base della comune prassi commerciale, consta di una componente fissa (le cd. *management fee* addebitate al fondo e le cd. *other fee* addebitate alle *portfolio company*), finalizzata a remunerare l'attività di gestione a prescindere dai risultati ottenuti, e da una componente variabile (il c.d. *carried interest*), finalizzata a remunerare la *performance* delle singole operazioni di investimento o del complesso dell'attività di gestione del fondo.

Ai fini della presente circolare l'attenzione si concentrerà sulla componente fissa.

Le *management fee* vengono addebitate dalla *private equity firm* al fondo, con cadenza periodica, durante la fase di investimento (che può essere inferiore alla durata complessiva del fondo), per un importo generalmente calcolato in rapporto al capitale del fondo.

Nel caso di fondi esteri, in virtù del fatto che sulla base dei documenti istitutivi e regolamentari (il c.d. *limited partnership agreement* e/o il *management agreement*) la gestione viene delegata ad altre entità appartenenti alla *private equity firm*, le *management fee* possono essere addebitate dalla società che ricopre il ruolo di cd. “*investment manager*” (o “*investment advisor*” o anche semplicemente “*manager*”).

Alle *management fee*, solitamente, si affiancano gli addebiti che il gestore del fondo (o il *manager* qualora questo sia delegato alla gestione) effettua direttamente nei confronti delle *portfolio company* genericamente riferibili all'attività di supporto, monitoraggio e gestione delle singole operazioni di investimento (le c.d. *other fee*). Tali commissioni, nella prassi differentemente definite *break-up fee*, *directors fee*, *advisory/monitoring fee*, *transaction fee* e *affiliate service fee*, sono disciplinate da contratti sottoscritti tra le *portfolio company*

e il *manager* e possono essere ricondotte essenzialmente a due categorie:

- le *transaction/arrangement fee*, pagate per il supporto nelle attività di acquisizione, riorganizzazione o finanziamento, sono solitamente commisurate al valore della transazione conclusa e vanno a copertura dei rimborsi delle spese sostenute dalla *private equity firm* (ad es. per consulenze legali)
- le *monitoring fee*, pagate a fronte di servizi di consulenza, sono solitamente commisurate all'EBITDA della *portfolio company*.

Management fee e *other fee* sono disciplinate nei documenti istitutivi e regolamentari del fondo, che nella maggior parte dei casi prevedono che le somme corrisposte dalle *portfolio company* in relazione a una o tutte le *other fee* siano scomutate in misura totale o parziale dall'importo complessivo delle *management fee* dovute dal fondo.

In sostanza, una parte delle *management fee* dovute dal fondo viene prelevata direttamente dalle *portfolio company*.

Nei paragrafi seguenti si forniranno i chiarimenti riguardanti: i) il trattamento fiscale degli oneri finanziari che, successivamente alla fusione, risultano sopportati dalla *target*, anche sotto forma di perdite pregresse; ii) le corrette modalità di ripartizione di alcuni costi per servizi connessi all'operazione, addebitati da entità riconducibili alla *private equity firm*; iii) l'eventuale applicazione di ritenute in uscita su dividendi ed interessi e il regime dei "*capital gains*" da cessione di partecipazioni, costituenti il rendimento finanziario derivante dall'operazione nel suo complesso.

2 Il trattamento fiscale della società *NewCo/BidCo* con particolare riguardo agli interessi passivi

Come descritto nei paragrafi precedenti, l'operazione di acquisizione con indebitamento si caratterizza per l'utilizzo della leva finanziaria, cui si accompagnano le tecniche di *debt push down* del debito tra SPV e *target company*.

In particolare, indipendentemente dalle strutture utilizzate, la società veicolo accende dei finanziamenti onerosi che, di norma, sono dei prestiti ponte che devono essere rifinanziati al momento dell'acquisizione delle partecipazioni nella società *target*. Queste ultime, dopo l'acquisizione e nella fase antecedente alla fusione, rappresentano una garanzia accessoria al rimborso del prestito, essendo concesse in pegno ai sensi dell'articolo 2352 del codice civile.

I finanziamenti appena menzionati, inoltre, presentano una serie di clausole (c.d. "*covenants*") che legano le condizioni dei medesimi (es: tempi di rimborso e/o tasso di interesse) allo sviluppo di indici che riflettono l'andamento della *target company* e/o impongono regole di condotta positive o negative alla stessa (ad esempio il divieto di contrarre nuovi ed ulteriori prestiti o di compiere determinate operazioni). Dopo la fusione, infine, i finanziatori hanno la possibilità di sostituire il pegno su azioni con una garanzia diretta sul patrimonio della società *MergerCo*.

Sulla base delle caratteristiche appena menzionate, si rileva, sotto il profilo giuridico/economico, che l'indebitamento assunto dalla *NewCo* si presenta, in linea di principio, funzionale all'acquisizione della *target company* e la sua sostenibilità è attestata dalle prescrizioni informative richieste dal citato articolo 2501-bis del codice civile.

2.1 La valutazione del rispetto del principio di inerenza per gli interessi passivi relativi ai debiti della SPV

Nell'attuale formulazione del TUIR (così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244), le modalità di deduzione degli interessi passivi per i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IRES sono disciplinate dall'articolo 96 del TUIR.

Ferma restando l'applicazione delle norme in materia di corretta determinazione dei prezzi di trasferimento (c.d. "*transfer pricing*"), il *quantum* di interessi passivi deducibili, assunti così come espressi dal conto economico, è direttamente correlato al risultato della gestione caratteristica.

Ciò premesso, limitando l'analisi ai debiti assunti nell'ambito di operazioni di MLBO/LBO, si ritiene che gli interessi passivi relativi a prestiti contratti dalla SPV per l'acquisto di partecipazioni, in linea di principio, siano funzionali all'acquisizione della *target company*, sia nell'ipotesi di fusione (tipica delle operazioni di MLBO), sia nella fattispecie in cui la compensazione intersoggettiva degli interessi avvenga mediante l'opzione per il consolidato fiscale.

In altri termini, si ritiene che, per i soggetti IRES, gli interessi passivi derivanti da operazioni di acquisizione con indebitamento debbano essere considerati, in linea di principio, inerenti e, quindi, deducibili, nei limiti di quanto previsto dal citato articolo 96 nonché dalle regole relative al *transfer pricing*, ove applicabili.

Tale conclusione si ritiene pienamente sostenibile tanto nell'ipotesi in cui l'operazione di MLBO/LBO sia posta in essere da un insieme di soggetti (soci e società del gruppo e finanziatori) esclusivamente residenti in Italia, quanto nell'ipotesi di presenza di soci e/o finanziatori non residenti in Italia, fermo restando quanto precisato nel paragrafo 3.3 (*shareholder loan*).

Si invitano, quindi, gli Uffici ad esaminare nuovamente le contestazioni

aventi ad oggetto tali rilievi, per valutarne la fondatezza sulla base dei chiarimenti appena forniti.

2.2 La valutazione della natura elusiva dell'operazione con riferimento alla deduzione di interessi passivi e al riporto di perdite pregresse

In passato, le operazioni di LBO descritte nel paragrafo 1.2 sono state oggetto, in alcuni casi, di contestazioni sulla base della natura elusiva della struttura di investimento, in applicazione dei principi generali anti-elusivi. In tale ambito, è stato rilevato come l'unica finalità della struttura dell'operazione, se pur basata su strumenti leciti (fusione o consolidato fiscale), fosse quella di consentire la deduzione di interessi passivi e lo scomputo di perdite dal reddito della *target* diversamente non possibile.

Ai fini della presente circolare, limitatamente alla deduzione degli interessi e al riporto di perdite pregresse, nell'ambito delle operazioni di MLBO, si evidenzia quanto segue.

Le operazioni di MLBO vedono nella fusione (anche inversa) il logico epilogo dell'acquisizione mediante indebitamento, necessario anche a garantire il rientro, per i creditori, dell'esposizione debitoria. Di fatto, la struttura scelta, rispondendo a finalità extra-fiscali, riconosciute dal Codice Civile e, spesso, imposte dai finanziatori terzi, difficilmente potrebbe essere considerata finalizzata essenzialmente al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali.

Pertanto, le contestazioni formulate sulla base del principio del divieto di abuso del diritto o sulla base dell'articolo 37-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, in relazione al vantaggio fiscale conseguito attraverso la deduzione degli oneri finanziari, per effetto del *debt push down*, dovranno essere riconsiderate dagli Uffici ed eventualmente abbandonate, salvo che, nei singoli casi, non si riscontrino altri specifici profili di artificiosità

dell'operazione, così come posta in essere nel caso concreto, come nel caso in cui all'effettuazione dell'operazione di LBO abbiano concorso i medesimi soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano la società *target*.

Le precedenti considerazioni valgono anche con riferimento alla disapplicazione dei limiti antielusivi al riporto di perdite e interessi passivi, ai sensi dell'articolo 172, comma 7, del TUIR, nell'ambito di operazioni di fusione conseguenti ad acquisizioni avvenute secondo gli schemi del MLBO.

Come noto, il suddetto articolo 172 prevede, in sintesi, che le perdite fiscali e gli interessi passivi indeducibili delle società che partecipano ad un'operazione di fusione possono essere portati in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione ovvero dell'incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede quello del patrimonio netto della società che riporta le perdite, quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'articolo 2501-*quater* del codice civile (senza tenere conto dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti).

La medesima norma condiziona, inoltre, il diritto al riporto delle perdite fiscali e delle eccedenze di interessi passivi indeducibili, che non superano l'anzidetto limite del patrimonio netto alla c.d. "vitalità economica" della società in perdita, desunta dai ricavi conseguiti e dalle spese per prestazioni di lavoro subordinato sostenute nell'ultimo esercizio (che devono risultare superiori al 40 per cento della media dei due esercizi precedenti).

In un'ottica anti-elusiva, poi, la risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 10 aprile 2008, n. 143 (che conferma quella del 24 ottobre 2006, n. 116) ha chiarito che: "I requisiti minimi di vitalità economica debbono sussistere non solo nel periodo precedente alla fusione, così come si ricava dal dato letterale, bensì debbono continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene deliberata. La stessa disposizione, infatti, verrebbe privata della sua portata antielusiva qualora fosse consentito il riporto delle perdite fiscali ad una società che è stata completamente

depotenziata nell'arco di tempo intercorrente fra la chiusura dell'esercizio precedente alla fusione e la deliberazione dell'operazione medesima”.

In proposito si evidenzia che, nell'ambito delle operazioni di MLBO, la società veicolo, nella pluralità dei casi, non supera i limiti imposti dal comma 7 dell'articolo 172 citato:

- (i) in relazione al c.d. “test di vitalità economica”, poiché, essendo neo costituita, non dispone dei bilanci relativi agli anni precedenti sui quali effettuare tale test;
- (ii) in relazione al limite quantitativo del patrimonio netto poiché, se il patrimonio netto della stessa SPV dovesse essere decurtato dei conferimenti/versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi, detta società risulterebbe priva di un patrimonio netto (vista, come detto, la sua natura di neocostituita).

Tali circostanze, di per sé, produrrebbero l'effetto di bloccare il riporto delle eventuali perdite fiscali e degli interessi passivi non dedotti derivanti dall'indebitamento contratto dalla stessa SPV per l'acquisto della società target (operativa).

Tuttavia, il contribuente ha la facoltà di chiedere – a norma dell'articolo 37-*bis*, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973 e, dal 1° gennaio 2016, dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 – la disapplicazione della norma antielusiva specifica contenuta nell'art. 172, comma 7, del TUIR, dimostrando che, nella particolare fattispecie, gli effetti elusivi che la norma intende contrastare non potevano verificarsi.

Con esclusivo riferimento alle *NewCo* costituite nell'ambito di operazioni di *merger leveraged buy-out*, si rammenta che in merito al c.d. “test di vitalità”, l'assenza di bilanci precedenti con cui effettuare il raffronto richiesto dalla norma non esclude *ex se* la possibilità di indagare sulla sostanziale vitalità della società coinvolta nell'operazione straordinaria, potendo fare ricorso, semmai, ad altri fattori

utili a dimostrare la sussistenza di tale requisito (*cfr.* risoluzione n. 337/E del 29 ottobre 2002); a tal riguardo, si ritiene che la società veicolo possa considerarsi “vitale”, svolgendo funzioni strumentali alla realizzazione dell’operazione di MLBO.

Per quanto concerne, poi, al limite del patrimonio netto di cui al citato comma 7 dell’articolo 172 del TUIR, si ritiene che i conferimenti iniziali a favore della società veicolo possano considerarsi “fisiologici” nell’ambito della realizzazione di un’operazione di MLBO e, pertanto, non rivolti a “*consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali*” (*cfr.* circolare n. 9/E del 9 marzo 2010).

Sulla base di quanto fin qui affermato si ritiene, pertanto, che in tutte le ipotesi in cui si dimostri che le eccedenze di interessi passivi indeducibili e di perdite (di cui si chiede il riporto) siano esclusivamente quelle relative ai finanziamenti ottenuti dalla SPV per porre in essere un’operazione di acquisizione con indebitamento, potranno trovare accoglimento le istanze di disapplicazione della disposizione di cui all’articolo 172, comma 7, del TUIR.

2.3 I servizi infragruppo e la corretta ripartizione degli oneri

L’articolo 110, comma 7, del TUIR prevede che “*componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito*”.

Sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida OCSE in tema di *transfer pricing*, si evidenzia che “*se una società madre raccoglie fondi per conto di un altro membro del gruppo il quale a sua volta li utilizza per acquisire una nuova*

società, si dovrebbe considerare la casa madre come fornitrice di un servizio al membro del gruppo” (cfr. Oecd TP Guidelines 2010, paragrafo 7.10).

In altri termini, qualora i soggetti che hanno costituito la *NewCo* (o le strutture che controllano la stessa) abbiano raccolto le risorse all'esterno del gruppo mettendole, poi, a disposizione della SPV per consentirle di effettuare un'operazione di acquisizione con indebitamento, si ritiene che si configuri un servizio infragruppo reso a beneficio della *NewCo*, la cui remunerazione deve rispettare quanto prescritto al comma 7 dell'articolo 110 del TUIR.

Diversamente, qualora l'SPV residente in Italia abbia ottenuto direttamente i mezzi necessari all'acquisizione della partecipazione (anche utilizzando quale garanzia le partecipazioni nella *target company*), si ritiene che la fattispecie non sia riconducibile allo schema sopra illustrato e che non si configuri pertanto un servizio infragruppo per il quale l'SPV debba conseguire adeguata remunerazione da entità non residenti del gruppo.

Si invitano, quindi, gli Uffici ad esaminare nuovamente le contestazioni aventi ad oggetto tali rilievi, per valutarne la fondatezza sulla base dei chiarimenti appena forniti.

3 Il trattamento fiscale delle componenti reddituali corrisposte alle *private equity firm* e ai finanziatori residenti all'estero.

In presenza di strutture complesse, cui partecipano soggetti localizzati in paesi esteri, i temi da sviluppare in sede di controllo possono essere così identificati:

- a) trattamento fiscale dei costi per servizi addebitati da parte del gestore del fondo o di entità a lui riconducibili alle società target o alla SPV (*cfr.* paragrafo 3.1)
- b) applicazione di ritenute alla fonte sugli interessi destinati ai soggetti finanziatori (*cfr.* paragrafo 3.2);

- c) qualificazione fiscale del debito tecnicamente individuato con il nome di *shareholder loan* (cfr. paragrafo 3.3);
- d) applicazione di ritenute ai flussi di dividendi corrisposti dalla *BidCo/MergerCo* alla controllante estera e/o trattamento fiscale delle plusvalenze/minusvalenze derivanti dall'*exit* dall'operazione di investimento (cfr. paragrafo 3.4).

Tutte le questioni in esame incidono sul rendimento dell'operazione per l'investitore e, pertanto, hanno effetti sulla corretta distribuzione della potestà impositiva tra i diversi paesi coinvolti, sia dell'Unione europea sia extra UE.

Di seguito si riportano alcuni chiarimenti utili per l'individuazione del loro corretto trattamento fiscale.

Appare opportuno precisare che, in generale, la verifica dell'applicabilità dei regimi di esenzione o agevolativi (anche di origine convenzionale) ai redditi compresi nei flussi di natura finanziaria, dall'Italia verso l'estero o estero su estero, deve essere operata con riferimento a ciascuna tipologia di reddito finanziario.

Si dovrà pertanto tener conto della circostanza che il reddito in questione sia costituito da interessi, dividendi o plusvalenze da cessione di partecipazioni nelle società intermedie o nella società *target*.

3.1 Il trattamento fiscale delle “other fee” addebitate alle società target

La descrizione delle differenti tipologie di commissioni addebitate dalla *private equity firm* (ai fini del presente paragrafo intesa generalmente sia come gestore del fondo sia come *manager*) fornita nel par. 1.3 mette in luce alcuni elementi che devono essere necessariamente considerati al fine di valutarne il corretto trattamento fiscale.

In particolare, la stretta correlazione tra *management fee* e *other fee* originata dal peculiare meccanismo di compensazione dei relativi importi e la difficoltà di distinguere la causa dei diversi addebiti, pone la necessità di valutare con attenzione l'inerenza e la corretta quantificazione delle commissioni addebitate dalla *private equity firm* alle *portfolio company* (quest'ultime, come già chiarito, sono le società target che, una volta acquisite dal fondo, entrano nel relativo portafoglio di investimenti).

Ciò che si intende evitare è che costi per servizi erogati nell'interesse dei quotisti/*partner* – i.e. gli investitori di ultima istanza, per il tramite del fondo – possano gravare, anche per motivi di carattere fiscale, in capo ai veicoli costituiti in Italia, in luogo che essere dedotti dal rendimento corrisposto dal fondo agli stessi investitori.

Pertanto, nell'ambito dell'ordinaria attività di valutazione dell'inerenza e della corretta ripartizione dei costi per servizi, devono essere presi in considerazione tutti gli elementi utili a riconoscere le peculiarità che caratterizzano il *modus operandi* dei fondi di *private equity*.

A tal fine, si ritiene che tale valutazione non possa prescindere dalla comprensione, in termini generali, delle diverse forme di remunerazione delle *private equity firm* (sinteticamente descritta al par. 1.3), nonché dalle specifiche informazioni relative al caso concreto, eventualmente rilevate durante le attività di controllo e dall'analisi di alcune clausole/condizioni contrattuali, che possono rappresentare un indice per la valutazione dell'inerenza dei relativi costi, quali quelle di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo:

- clausole che prevedono la compensazione, totale o parziale, delle *management fee* (dovute dal fondo) con le *other fee* (addebitate alle *portfolio company*), riscontrabili nel *limited partnership agreement* (qualora disponibile);

- condizioni contrattuali eccessivamente “sbilanciate” in favore del prestatore di servizi (la *private equity firm*), in contrasto con le normali logiche di mercato;
- clausole che vincolano il pagamento delle commissioni alle *private equity firm* agli stessi limiti previsti per la distribuzione degli utili, rilevabili nei contratti di finanziamento sottoscritti da *newco*, *bidco* o *target* con terzi finanziatori (ad esempio, *senior facility agreement* e *intercreditor agreement*);
- condizioni previste in altri contratti (o circostanze fattuali) da cui risulti, ad esempio, che in presenza di un’operazione di LBO, promossa da due o più fondi di *private equity*, una o più *other fee* sono addebitate dalle diverse *private equity firm* in misura pari alla percentuale di partecipazione nella società *target* (rectius *portfolio company*).

L’elenco sopra riportato ha natura esemplificativa e, come tale, non individua condizioni necessarie e/o sufficienti per esprimere un giudizio sul corretto trattamento fiscale, il quale dovrà invece essere valutato alla luce di tutti gli elementi disponibili.

In definitiva, solo nel caso in cui, a seguito di un’accurata analisi, emergesse che taluna delle *other fee* sia stata addebitata alla *portfolio company* a fronte di un servizio erogato dalla *private equity firm* nell’interesse esclusivo del fondo e dei relativi investitori, il relativo costo dovrà essere disconosciuto per difetto di inerenza, ai sensi dell’art. 109 comma 5 del TUIR.

Diversamente, qualora emergesse che il predetto costo addebitato alla *portfolio company* si riferisca ad una prestazione effettuata nell’interesse di quest’ultima, dovrà essere valutata, ai sensi dell’art. 110 co. 7 del TUIR, la congruità del corrispettivo addebitato da entità non residenti riferibili alla *private equity firm*, dato il controllo di fatto (art. 2359 co.1 n. 3 del Codice Civile) che quest’ultima esercita nei confronti delle *portfolio company*.

Inoltre, sarà necessario valutare anche i profili relativi alla disciplina IVA, ai fini della detrazione dell'imposta addebitata alla *portfolio company o alla SPV*; ciò nel presupposto che le *fee* in esame siano da assoggettare ad imposta sul valore aggiunto, e non rientrino invece nelle previsioni di esenzione di cui all'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Con riguardo al diritto alla detrazione, si ricorda che con l'articolo 168 della Direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (recepito nel nostro ordinamento dagli articoli 19 e seguenti del d.P.R. n. 633 del 1972), il legislatore comunitario dispone che il soggetto passivo può detrarre dall'imposta di cui è debitore l'IVA dovuta per beni e servizi qualora gli stessi siano afferenti l'attività esercitata, e cioè *“nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta (omissis)”*.

La Corte di Giustizia, con orientamento costante, afferma che il diritto a detrarre l'IVA gravante sull'acquisto di beni e servizi a monte presuppone che le spese compiute per acquistare questi ultimi facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che conferiscono il diritto a detrazione (si veda, tra le altre, la sentenza AB SKF del 29 ottobre 2009, causa C-29/08). In più occasioni, inoltre, la stessa Corte ha ritenuto che la mera detenzione di una partecipazione societaria, senza il compimento di operazioni ulteriori e soggette ad IVA, non configuri lo svolgimento di un'attività economica, in forza della quale una società può acquisire la qualifica di soggetto passivo dell'imposta.

Risulta, in tal modo, precluso il diritto alla detrazione dell'imposta, legato inscindibilmente alla qualificazione dell'operatore come soggetto passivo di imposta (sentenza del 6 febbraio 1997, causa C-80/95; sentenza del 22 giugno 1993, causa C-333/91). Tale riconoscimento, infatti, è subordinato all'avvenuta “ingerenza” o “interferenza” nella gestione delle stesse società controllate (sentenze della Corte di giustizia del 27 settembre 2001, causa C-16/00; del 6 settembre 2012, causa C-496/11; del 16 luglio 2015 cause riunite C-108/14 e C-109/14), che si traduce nel

compimento di operazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'imposta, quali le prestazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici verso le società consociate.

Coerentemente al predetto orientamento, ai fini della detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti, si ritiene che deve farsi riferimento alla tipologia delle operazioni attive poste in essere (*cfr.* risoluzione n. 100/E del 25 luglio 2005 e risoluzione n. 61/E dell'11 marzo 2009).

Inoltre, si deve opportunamente sottolineare che il quinto comma dell'articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 esclude che esercitino attività commerciale (e siano, pertanto, prive dei requisiti per essere considerati soggetti passivi di imposta) i soggetti la cui attività consiste nel mero possesso di attività finanziarie non strumentale, né accessorio, ad altre attività esercitate dall'operatore economico (disposizione, introdotta dall'art 1 del D.lgs. n. 313 del 2 settembre 1997 con finalità antielusive).

Alla luce di quanto esposto, quindi, ove ci si trovi in presenza di una situazione in cui la società *veicolo* (*cd. Special Purpose Vehicle - SPV o BidCo o NewCo*) esercita quale attività la sola detenzione di partecipazioni, senza interferire in alcun modo nella gestione delle società controllate, si è del parere che non possa essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell' IVA gravante sulle *other fee* né alla predetta società *veicolo*, né - successivamente alla fusione - alla società *target* qualora la stessa sia stata incorporata o abbia incorporato la citata SPV.

A diverse conclusioni circa la detraibilità dell'IVA addebitata si potrebbe giungere, ovviamente, nel caso in cui la società *veicolo* non rivesta un ruolo di mero detentore di partecipazioni, svolgendo un'attività commerciale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva n. 112 del 2006, così come recepito dall'articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Ulteriori considerazioni, infine, deve essere effettuate ai fini della detraibilità dell'imposta addebitata alla *portfolio company*.

La Corte di Giustizia, infatti ha chiarito, che la verifica dell'esistenza del nesso diretto e immediato, che deve sussistere fra un'operazione a monte e le operazioni a valle (nesso necessario affinché l'imposta assolta a monte sia detraibile), deve essere effettuata tenendo conto di tutte le circostanze in cui si sono svolte le operazioni in esame, anche alla luce del loro contenuto oggettivo (causa C-104/12, sentenza del 21 febbraio 2013),

In forza di tale principio, è necessario, in linea generale, rimarcare che non potrà essere riconosciuta la detrazione dell'imposta, addebitata in via di rivalsa, in tutte quelle ipotesi in cui - da un'accurata analisi delle circostanze che caratterizzano la fattispecie concreta - emergesse che taluna delle *other fee* sia riferibile ad un servizio reso dalla *private equity firm* nell'interesse esclusivo del fondo e dei relativi investitori (committenti effettivi), e non nei confronti della *portfolio company* cui formalmente viene imputata la commissione medesima.

3.2 Applicazione delle ritenute sugli interessi relativi ai finanziamenti concessi dalle Italian Bank Lender Of Record (IBLOR) o rientranti nell'articolo 26-quater del d.P.R. n. 600 del 1973 (Direttiva interessi e canoni)

Come già evidenziato, nelle operazioni in esame, una parte rilevante dei finanziamenti è erogata da operatori terzi anche non residenti. Per rendere più efficiente tale erogazione, gli operatori hanno sviluppato specifiche strutture di sindacazione del debito.

Preliminarmente, nel seguito vengono esaminate le fattispecie riconducibili alla modalità di sindacazione secondo lo schema dei *cd. Italian Bank Lender of Record* - IBLOR.

Lo schema si sostanzia, nella prassi operativa, in una struttura di *fronting* rappresentata da una banca residente o localizzata in Italia per mezzo di stabile

organizzazione (*bilateral lender*) che eroga un finanziamento a favore di una società italiana, mentre altri operatori (banche, società finanziarie, fondi specializzati, etc.) partecipano al rischio di credito, sottoscrivendo con il *bilateral lender* appositi accordi (“*Credit Support Agreement*”), in base ai quali forniscono garanzia e consegnano al *bilateral lender* una somma di denaro, il cui rimborso e la cui remunerazione è collegata (nei tempi e nella misura) al rimborso (capitale) ed al pagamento di interessi (e commissioni) relativi al finanziamento (“*Credit agreement*”) erogato al soggetto finanziato.

Negli IBLOR c.d. *trasparenti*, il soggetto finanziato applica direttamente le ritenute sulla quota di interessi di spettanza dei *credit support providers* (CSP) non residenti, non ritenendo rilevante, a tali fini, il rapporto con la banca residente (“*flow-through*”), salvo che per la quota a pieno rischio di quest’ultima.

Negli IBLOR c.d. *opachi*, il soggetto finanziato, viceversa, non attribuendo rilevanza alcuna al rapporto con i CSP, considera rilevante unicamente il rapporto con la banca residente e non applica alcuna ritenuta sugli interessi ad essa corrisposti. Il rapporto tra la banca residente ed i CSP, a sua volta, origina il pagamento di interessi su “depositi bancari” e commissioni di garanzia che godono, rispettivamente, di extraterritorialità, in applicazione dall’articolo 23, comma 1, lettera b) del TUIR, e di esenzione, secondo quanto disposto dall’articolo 26-bis, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, se i garanti sono *white list* (ossia “*soggetti residenti all’estero, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni*”). Con particolare riferimento all’uso delle strutture IBLOR sopra illustrate, si ritengono condivisibili le contestazioni aventi ad oggetto l’omessa applicazione di ritenute alla fonte a titolo di imposta, di cui all’articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti dei CSP non residenti.

In particolare, i rilievi sinora contestati in relazione a strutture IBLOR opache si basano sulla corretta qualificazione dei redditi in esame come interessi da finanziamento, corrisposti da un soggetto residente, per mezzo di una banca localizzata in Italia, a soggetti non residenti e quindi imponibili in Italia ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b, del TUIR.

In definitiva, si tratta di rilievi originati dall'analisi delle clausole contrattuali e della documentazione contabile ed extracontabile, ossia da riscontri di fatto comprovanti il ruolo di mero intermediario sostanziale (sotto forma di "interposizione reale") svolto dalla banca residente, nell'incasso e nel contestuale riversamento dei flussi reddituali, tra il soggetto finanziato ed i CSP non residenti, in violazione dei precetti di cui all'articolo 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (*cfr.* sentenza Cassazione del 10 giugno 2011, n. 12788).

Tuttavia, si ritiene che con riferimento alle suddette fattispecie poste in essere prima della pubblicazione della presente circolare, possano ravvisarsi le obiettive condizioni di incertezza applicativa delle norme, prevista all'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, quale causa di non punibilità, ai fini sanzionatori, delle violazioni commesse.

Inoltre, si evidenzia che, in talune ipotesi emerse sulla base dell'evidenza empirica, non tutti i finanziamenti sono erogati alla NewCo per mezzo di strutture IBLOR con banche residenti nel ruolo di *bilateral lender*. Piuttosto, alcune *tranche* del finanziamento complessivo (si pensi ad esempio ai finanziamenti mezzanino o al cd. *vendor loan*) sono "sindacate" per il tramite di una società veicolo non localizzata in Italia - di norma, residente in UE o in stato che beneficia delle prescrizioni della Direttiva 2003/49/CE del consiglio dell'Unione Europea del 3 giugno 2003 (cd. "Direttiva Interessi e Canoni") - consociata della società NewCo (e post fusione con MergerCo), alla quale eroga poi le risorse con operazioni *back to back*.

In tali fattispecie, diversamente da quanto sarebbe accaduto se NewCo/MergerCo avesse direttamente ricevuto dai soggetti non residenti i finanziamenti di cui si tratta, in applicazione della Direttiva Interessi e Canoni, e sulla base del prescritto rapporto di partecipazione, gli interessi erogati dalla NewCo/MergerCo a favore del citato veicolo non sono assoggettati a ritenuta in uscita a titolo di imposta.

Al riguardo, si conferma la sostenibilità delle contestazioni relative all'assenza della qualifica di "beneficiario effettivo" o la natura di interposto reale in capo al predetto veicolo, operate sulla base di un'analisi caso per caso ed avente ad oggetto, principalmente, la natura *back to back* dei finanziamenti, ad esempio in termini di importo, condizioni, tassi, termini di pagamento e clausole *non recourse*.

Tuttavia, relativamente a tutte le suddette ipotesi di contestazioni, si evidenzia che l'art. 22, comma 1, decreto legge. 24 giugno 2014, n. 91, ha introdotto nell'articolo 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 il comma 5-bis, che, stando alla lettera della norma, esclude l'applicazione della ritenuta di cui al comma 5 agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine erogati alle imprese italiane dai soggetti più avanti elencati.

Al riguardo, preme evidenziare che con l'introduzione della richiamata disposizione, il legislatore ha evidentemente voluto escludere non solo l'applicazione della ritenuta, ma anche l'imponibilità degli interessi in commento prevista dall'articolo 23, comma 1, lett. b) del TUIR. Ciò in coerenza con la ratio della nuova disposizione, dichiaratamente agevolativa, da individuare nella volontà di eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica, che economicamente risulta traslato sul debitore, favorendo in ultima analisi l'accesso delle imprese italiane a costi competitivi anche a fonti di finanziamento estere.

Il testo del predetto comma 5-*bis*, nella formulazione vigente a seguito delle recenti modifiche apportate dall'articolo 17 del decreto-legge del 14 febbraio 2016, n. 18, dispone che, “*Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*”, i soggetti esteri nei cui confronti trovano applicazione le misure agevolative previste dal predetto comma 5-*bis* sono i seguenti:

- enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea (individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE);
- imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea;
- investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.

Pertanto, per quanto concerne gli interessi corrisposti successivamente all'entrata in vigore del citato comma 5-*bis*, eventuali contestazioni aventi ad oggetto la corretta applicazione delle ritenute in uscita relative a strutture IBLOR o all'assenza della qualifica di beneficiario effettivo sono da ritenere non sostenibili nella misura in cui i soggetti non residenti (ossia i CSP o i soggetti che hanno fornito la provvista alla società del gruppo) rientrino nell'ambito di applicazione della citata norma.

3.3 I finanziamenti erogati da parte dei soci esteri (shareholder loan)

Il reperimento delle risorse necessarie per finanziare l'esecuzione dell'operazione di acquisizione assume anche rilievo in ordine al trattamento dei finanziamenti da parte dei soci esteri (di seguito, *shareholder loan*). Spesso accade,

infatti, che le risorse finanziarie complessivamente impiegate nel fondo dagli investitori vengano, per mezzo della struttura intermedia, messe a disposizione della SPV appositamente costituita per l'acquisizione della società *target* in parte sotto forma di capitale di rischio (*equity*) ed in parte sotto forma di finanziamento (*debt*).

Gli interessi passivi che discendono dalla porzione investita tramite finanziamenti debbono essere assoggettati alle ordinarie regole di determinazione del reddito di impresa e, pertanto, sottostare sia alle disposizioni relative alla determinazione dei corrispettivi infragruppo (cd. *transfer pricing*) sia alle ordinarie disposizioni relative alla deducibilità.

In relazione ai rapporti infragruppo, è necessario che gli interessi passivi pattuiti tra il mutuante ed il mutuatario, nel rispetto delle disposizioni sia interne che convenzionali, non eccedano quelli che sarebbero stati pattuiti tra parti indipendenti per operazioni analoghe o simili in condizioni comparabili (cd. *arm's length principle*). Si tratta, in linea generale, delle disposizioni contenute nel combinato disposto di cui agli artt. 110 co. 7 e 9 co. 3 del TUIR e nelle Convenzioni generalmente interpretate alla luce dei principi internazionali (Commentario al Modello di Convenzione e Linee Guida OCSE).

Con particolare riguardo agli *shareholder loan*, nel contesto della complessiva struttura finanziaria di acquisizione, è anche necessario focalizzare l'attenzione sulla possibilità - al ricorrere di particolari ed eccezionali circostanze - di riqualificare le operazioni di finanziamento in apporti di capitale sulla scorta delle indicazioni contenute nelle Linee Guida OCSE ai par. 1.64-1.67.

Al riguardo, si ritiene che tali circostanze, riconducibili in linea generale alla mancata corrispondenza tra la forma giuridica dell'operazione e la sua sostanza economica, nel caso dello *shareholder loan*, si verificano quando “*tenuto conto della situazione economica dell'impresa mutuataria, l'investimento non avrebbe dovuto prendere tale forma*” (cfr. par. 1.65 –Linee Guida OCSE).

Nell'ambito delle operazioni di acquisizione con indebitamento, in particolare, tale mancanza di corrispondenza tra forma e sostanza può verificarsi con specifico riguardo al finanziamento soci alimentato da risorse finanziarie riconducibili a quelle messe a disposizione dagli investitori (ad es. tramite l'investimento nel fondo di investimento) e tenendo conto delle modalità con cui tali risorse si inseriscono nella più ampia struttura del finanziamento erogato dai terzi finanziatori.

Si tratta, sostanzialmente, del caso in cui lo *shareholder loan*, nella prospettiva di finanziatori terzi, viene parificato a tutti gli effetti, in modo esplicito od implicito, ad un apporto di capitale, prevedendosi ad esempio che:

- il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sia rinviato a data successiva al rimborso integrale del capitale ed al pagamento integrale degli interessi dovuti ai terzi finanziatori;
- gli indici finanziari definiti nei *financial covenants*, che definiscono le condizioni di default, non comprendano nella definizione di debito ed in quella di interessi il debito per finanziamento soci e gli interessi per finanziamento soci;
- il pagamento degli interessi ed i rimborsi di capitale siano sottoposti alle medesime restrizioni cui sono sottoposti i dividendi e le riduzioni del capitale e delle riserve di capitale.

Qualora tutto ciò sia adeguatamente dimostrato, la forma di debito (*shareholder loan*) può essere valutata come non conforme alla sostanza economica. Tale non conformità non può essere presunta ma, data la natura eccezionale dell'intervento di riqualificazione (pena l'arbitrarietà delle conclusioni *cfr.* par. 1.64), deve essere valutata caso per caso sulla base di indici fattuali ed obiettivi che rendano evidente la funzione di tali fondi nei rapporti con i terzi indipendenti.

Le indicazioni necessarie a cogliere tali indici obiettivi sono generalmente contenute nei documenti contrattuali che compongono il cd. *financial package*, consistente in tutti i contratti di finanziamento sottoscritti dalla mutuataria, dalla sua controllante o dalle sue controllate con i terzi finanziatori (compreso il cd. *intercreditor agreement*), e nei documenti programmatici ed esecutivi che delineano la complessiva operazione dal punto di vista economico, finanziario o legale (ad es. il cd. *structure memorandum*).

In questi documenti, talvolta, la funzione attribuita al finanziamento di cui si tratta può essere espressamente descritta per mezzo di clausole che prevedono che, per ogni finalità connessa ai rapporti con i terzi finanziatori, lo *shareholder loan* venga trattato quale contributo in conto capitale e gli interessi quali dividendi.

Al ricorrere di indici obiettivi quali quelli sopra descritti o di analogo tenore è necessario rilevare la non conformità della forma dello *shareholder loan* rispetto alla sua sostanza economica ed operare la riqualificazione, ai fini fiscali, di tale finanziamento in apporto di capitale, con conseguente indeducibilità dei relativi interessi passivi.

Inoltre sarà necessario tenere conto delle ulteriori conseguenze, per esempio:

- rideterminare l'agevolazione ACE, al ricorrere dei presupposti richiesti dalla disciplina di cui al decreto legge n. 201 del 2011, salva l'applicazione agli apporti derivanti dalla riqualificazione dello *shareholder loan* della disciplina antielusiva specifica (art. 10 del DM 14 marzo 2012) e generale (art. 10-bis della legge n. 212 del 2000);
- applicare la disciplina prevista per i dividendi in uscita, all'eventuale pagamento degli interessi relativi al finanziamento di cui si tratta.

Si segnala, infine, come, con riferimento alle fattispecie oggetto del presente paragrafo poste in essere prima della pubblicazione della presente circolare, si

possono ravvisare le obiettive condizioni di incertezza applicativa delle norme, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997, (*cfr.* Cass. civ. Sez. V, Sent., 23 marzo 2012, n. 4683), quale causa di non punibilità, ai fini sanzionatori, delle violazioni commesse.

3.4 Applicazione della disciplina delle ritenute ai dividendi destinati all'estero e della tassazione delle plusvalenze realizzate dalla cessione della MergerCo localizzata in Italia

Nell'ambito delle operazioni di LBO istituzionale, l'*exit* dall'investimento rappresenta la fase conclusiva in vista della quale è finalizzata gran parte dell'attività di strutturazione definita sinteticamente nel par. 1.2.

L'obiettivo principale è quello di trasferire, il più rapidamente possibile, le risorse finanziarie derivanti dal disinvestimento agli investitori, minimizzando il carico fiscale che la transnazionalità delle strutture utilizzate dai fondi esteri potrebbe generare (riducendo tanto il rendimento complessivo dell'operazione quanto la parte variabile della remunerazione dei gestori).

In una prospettiva fiscale, le modalità attraverso cui tali somme fluiscono verso le entità che detengono direttamente o indirettamente il controllo nella società *NewCo/MergerCo*, sono due e, nel caso delle strutture simili a quella descritta nel paragrafo 1.2, dipendono essenzialmente dalla presenza o meno di un ulteriore veicolo italiano (*ItaHoldCo*) tra *HoldCo* e *BidCo/ MergerCo*:

- cessione da parte di *HoldCo* (non residente in Italia) delle partecipazioni in *MergerCo* (residente in Italia). Tale evento genera alternativamente: (i) una plusvalenza fiscalmente rilevante nello Stato di residenza di *HoldCo*, in presenza di una Convenzione contro le Doppie Imposizioni (di seguito: CDI), ovvero al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto

legislativo 461 del 1997; (ii) in caso contrario, una plusvalenza rilevante in Italia (art. 23, comma 1, lett. f, del TUIR);

- cessione da parte dell'ulteriore SPV residente in Italia (*ItaHoldCo*) delle partecipazioni in *MergerCo* e successiva distribuzione a *HoldCo* (non residente in Italia) della “plusvalenza” sotto forma di dividendi che, alternativamente:
 - saranno esenti da ritenuta in applicazione dell'articolo 27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, o
 - godranno della ritenuta “ridotta” nei confronti di società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'UE e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in applicazione del comma 3-ter dell'art. 27 del medesimo d.P.R., o
 - saranno soggetti all'applicazione delle ritenute convenzionali nei confronti dei soggetti extra-UE residenti in Stati con cui esiste una CDI o, infine
 - scontreranno le ritenute ordinarie.

Le strutture descritte nel paragrafo 1.2, grazie all'utilizzo di veicoli intermedi (*HoldCo*), conseguono spesso il risultato di eliminare ogni livello di tassazione sul rendimento dell'investimento (salvo quello che, in ipotesi, si verifica in capo agli investitori, il cui concreto manifestarsi non è possibile conoscere quando il fondo è localizzato in un Paese non collaborativo) combinando l'utilizzo di disposizioni di origine comunitaria e/o convenzionale (ad es. il regime di dividendi intracomunitari o il regime convenzionale dei “capital gains”), con il ricorso a particolari strumenti finanziari, che in alcuni casi sono anche oggetto di accordi con l'autorità fiscale di Paesi diversi dall'Italia (c.d. *ruling* opachi).

Nello specifico si possono verificare i seguenti effetti di natura fiscale:

- i. mancata imposizione in Italia delle plusvalenze da cessione di azioni (territorialmente rilevanti in base all'articolo 23 comma 1, lettera f) del TUIR) attraverso il regime convenzionale che attribuisce la potestà impositiva alla giurisdizione di residenza del cedente (es: in caso di cessione delle partecipazioni in *MergerCo/BidCo* da parte della *HoldCo*);
- ii. mancata o ridotta applicazione delle ritenute ai dividendi in uscita dall'Italia, attraverso l'esenzione ex art 27-bis o l'aliquota ridotta del comma 3-ter dell'art. 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 (es: in caso di cessione delle partecipazioni in *MergCo/BidCo* da parte di *ItaHoldCo*)
- iii. nessuna o ridotta imposizione nel paese estero (es: la giurisdizione di *HoldCo*) attraverso strumenti finanziari che, ad esempio, consentano la compensazione dei componenti reddituali provenienti dall'Italia con la veicolazione al fondo (e, dunque, agli investitori) del rendimento dell'operazione in esenzione di ritenute.

Il conseguimento di tali risultati, quando ottenuto attraverso strutture dotate della necessaria sostanza economica e, quindi, genuine, non può essere sindacato, posto l'orientamento consolidato della giurisprudenza comunitaria in tema di libertà di stabilimento.

La condizione di genuinità nell'ambito delle strutture implementate dai fondi di investimento si traduce nella necessità di verificare che le entità intermedie, utilizzate dai fondi di *private equity* (e da cui scaturiscono i benefici fiscali), siano caratterizzate da un radicamento effettivo nel tessuto economico del Paese di insediamento (ad es. *HoldCo*) ovvero che non fungano da mere “*conduit*” con riferimento alla singola transazione, non svolgendo una reale e genuina attività economica. In altri termini, tali entità intermedie possono dirsi prive di sostanza economica sulla base del riscontro di almeno una delle seguenti caratteristiche:

- una struttura organizzativa “leggera” (ad esempio il personale, i locali e le attrezzature potrebbero risultare messe a disposizione da società

domiciliatarie attraverso contratti di *management service*), priva di effettiva attività e di una reale consistenza e, in concreto, senza autonomia decisionale se non dal punto di vista formale (ad esempio il piano di gestione dell'investimento è predeterminato e la società si configura come mera ratificatrice ed esecutrice del medesimo) – *insediamento artificioso* o *società conduit*;

- una struttura finanziaria passante, con riguardo alla specifica operazione, in cui fonti e impieghi presentano condizioni contrattuali ed economiche quasi del tutto speculari (durata, importi, modalità e scadenza di maturazione degli interessi) o comunque funzionali a consentire la corrispondenza tra quanto incassato sugli impieghi e quanto pagato sulle fonti e la non applicazione di alcuna ritenuta in uscita nella giurisdizione in cui risiedono fiscalmente – *operazioni conduit*.

In tali circostanze, ossia in presenza di una struttura intermedia d'investimento priva di sostanza economica, nel suo complesso o con riferimento alla singola transazione, in mancanza di ragioni extra fiscali non marginali, i benefici fiscali indebiti, conseguiti per mezzo della stessa, possono essere disconosciuti applicando il regime ordinariamente previsto per il fondo (nell'ipotesi di investimento diretto). In altri termini, sulla base delle disposizioni antielusive, specifiche o generali, previste dall'ordinamento nazionale, comunitario o convenzionale, è possibile contrastare il fenomeno di interposizione nel pieno rispetto delle libertà fondamentali (*cfr.* Circolare 32/E/2011, Raccomandazione della Commissione Europea 772/2012, Direttiva 2015/121/UE).

Nel caso in cui, quindi, fosse dimostrato che un fondo estero, localizzato in un paese non collaborativo, abbia costituito in uno Stato UE *HoldCo* e che questa entità sia una costruzione di puro artificio o che abbia posto in essere una operazione *conduit* tramite cui il fondo stesso evita il regime ordinario di tassazione, attraverso l'applicazione di disposizioni antielusive specifiche (ad es: comma 5 dell'articolo

27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per i dividendi in uscita) o generali (articolo 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, articolo 37 comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 o, *ratione temporis*, art 10-bis della legge n. 212 del 2000, per le plusvalenze), sulla base di un'interpretazione comunitariamente orientata e nel rispetto delle relative regole procedurali con particolare riguardo al contraddittorio con il contribuente, sarà possibile:

- i. sottoporre a tassazione le plusvalenze da cessione di azioni (vedi articolo 23, comma 1, lettera f) del TUIR), qualora *HoldCo* abbia ceduto le partecipazioni di *MergerCo/BidCo* realizzando una plusvalenza;
- ii. applicare le ritenute piene ai dividendi in uscita dall'Italia (vedi articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973), qualora *HoldCo* abbia percepito dividendi da *ItaHoldCo*.

Tale approccio risulta applicabile sia nel caso in cui la struttura di investimento abbia consentito di azzerare il livello di imposizione attraverso l'applicazione evasiva o abusiva di disposizioni nazionali e/o comunitarie, sia nel caso in cui i rendimenti dell'operazione abbiano scontato un livello di imposizione molto più basso rispetto a quello ordinario. Ciò accade ad esempio quando *ItaHoldCo* distribuisce dividendi a una o più *HoldCo* applicando la ritenuta ridotta (cd. euro-ritenuta) prevista dall'articolo 27, comma 3-ter, del d.P.R. n. 600 del 1973.

Pur in assenza di una specifica norma antiabuso, infatti, alla luce anche delle considerazioni già effettuate in materia di “costruzione di puro artificio” all'interno della Circolare n. 32/E dell'8 luglio 2011, si ritiene sia possibile non riconoscere l'applicazione della ritenuta sui dividendi nella misura ridotta dell'1,375% a *HoldCo*, laddove quest'ultima sia ricondotta ad una entità priva di sostanza economica.

Ugualmente, l'attrazione a tassazione in Italia, in forza delle disposizioni anti-elusive nazionali, delle plusvalenze realizzate da *HoldCo* non sembrano porsi in

contrasto con le disposizioni convenzionali che prevedono l'imponibilità dei *capital gain* nello Stato di residenza del soggetto non residente (art. 13 del modello di convenzione).

Preliminarmente, occorre osservare come le regole generali di interpretazione dei trattati di cui all'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969 (Legge di ratifica n. 112 del 1974), così come anche chiarito dal Commentario al Modello OCSE di Convenzione del 2014 (Commento all'articolo 1 punti 7 e 9.3) avvalorano la tesi per cui le Convenzioni contro le doppie imposizioni non hanno lo scopo di garantire i benefici in esse espressi anche ad operazioni abusive.

Ciò è rafforzato dal fatto che la definizione di operazioni abusive contenuta nelle disposizioni nazionali e comunitarie risulta coerente con quella fornita dal Commentario, secondo cui *“i benefici di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni non dovrebbero essere concessi nel caso in cui uno degli scopi principali di una operazione o di una struttura fosse quello di assicurare un regime fiscale più vantaggioso, e che l'ottenimento di tale regime fiscale di favore sarebbe contrario all'oggetto e allo scopo delle disposizioni rilevanti”* (Commento articolo 1, punto 9.5).

Da ciò consegue che, qualora sia dimostrato, in forza di una disposizione anti-elusiva nazionale, che *HoldCo* sia una costruzione priva di sostanza economica e sia stata costituita al fine essenziale di godere di benefici fiscali indebiti in assenza di valide ragioni economiche, si applicherà il trattamento fiscale eluso (imposizione della plusvalenza nello stato della fonte) in luogo delle disposizioni convenzionali (imposizione della plusvalenza nello stato di residenza).

Da ultimo, è opportuno evidenziare che stante in linea generale la natura di entità fiscalmente trasparenti dei veicoli di investimento collettivo (rectius, dei fondi), in base alla legislazione dello Stato in cui sono localizzati, al ricorrere di specifiche condizioni, gli investitori possono invocare direttamente i benefici

convenzionali; a tal fine si devono ritenere validi i chiarimenti in merito alla cd. “trasparenza economica” e “trasparenza fiscale” forniti con i documenti di prassi risoluzione n. 17/E del 2006, risoluzione n. 167/E del 2008 e, da ultimo, Circolare 21/E/2015 (*cfr.* par. 3.10 schema 12).

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni Provinciali e dagli Uffici dipendenti..

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Rossella Orlandi

CIRCOLARE N. 23 /E



Direzione Centrale Normativa

Roma, 26 maggio 2016

OGGETTO: Articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi (c.d. “super ammortamento”)

INDICE

<i>Premessa</i>	3
<i>1. Soggetti interessati</i>	3
<i>2. Investimenti.....</i>	6
<i>3. Ambito temporale</i>	11
<i>4. Modalità di fruizione del beneficio</i>	14
<i>4.1 Beni acquisiti in proprietà</i>	16
<i>4.2 Beni acquisiti tramite leasing.....</i>	21
<i>4.3 Mezzi di trasporto a motore</i>	26
<i>4.4 Beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46.....</i>	29
<i>5. Determinazione degli acconti per i periodi d'imposta 2015 e 2016</i>	30
<i>6. Effetti delle disposizioni sul super ammortamento</i>	30

Premessa

L'articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito anche “legge di stabilità 2016”), contiene delle disposizioni di carattere temporaneo che, come si vedrà in maniera più approfondita in seguito, prevedono, ai fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di *leasing*, una maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi (c.d. “super ammortamento”).

Come si evince dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di stabilità 2016, tale misura “è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell'IRES e dell'IRPEF, l'imputazione al periodo d'imposta di quote di ammortamento e di canoni di locazione finanziaria più elevati”.

In questa sede, si forniscono indicazioni relative alle modalità di applicazione della disciplina del super ammortamento, anche al fine di chiarire dubbi interpretativi di recente sottoposti all'attenzione dell'Agenzia delle entrate.

Il presente documento recepisce anche i principi espressi sull'argomento dalla circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016, concernente i chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata.

1. Soggetti interessati

L'articolo 1, comma 91, della legge n. 208 del 2015 stabilisce che “*Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla*

determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento”.

La disposizione si applica, quindi, a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.

Al riguardo, si precisa che sono ammesse all'agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Inoltre, possono beneficiare della misura agevolativa anche gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.

Con riferimento agli esercenti arti e professioni, si evidenzia che la disposizione in argomento si applica ai contribuenti che esercitano le attività di lavoro autonomo, anche se svolte in forma associata, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del TUIR.

Si deve affermare l'applicabilità della maggiorazione in argomento anche in relazione alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano il c.d. “regime dei minimi” (articolo 1, commi 96 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) o il c.d. “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

Infatti, la circostanza che il procedimento di determinazione del reddito di tali contribuenti preveda che il costo di acquisto dei beni strumentali sia deducibile dal reddito dell'esercizio in cui è avvenuto il pagamento (principio di cassa) non può essere di ostacolo alla fruizione del beneficio in esame, trattandosi, in sostanza, di una diversa modalità temporale di deduzione del medesimo costo.

La possibilità di usufruire della maggiorazione del 40 per cento deve essere esclusa, invece, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il c.d. “regime forfetario” (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge

23 dicembre 2014, n. 190) e che determinano il reddito attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi. In tale ipotesi, infatti, l'ammontare dei costi sostenuti dal contribuente (inclusi quelli relativi all'acquisto di beni strumentali nuovi) non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile.

In base a tale principio, sono escluse dall'agevolazione anche le imprese marittime che rientrano nel regime di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR (c.d. *tonnage tax*).

Tali imprese, infatti, determinano il reddito imponibile derivante dall'utilizzo delle navi in base a determinati coefficienti parametrati agli scaglioni di tonnellaggio netto delle navi medesime. Ciò comporta che le spese e i costi inerenti alle attività marittime agevolate, poiché già considerati forfetariamente nella determinazione del reddito, non possono essere dedotti in via analitica (*cfr.* circolare n. 72/E del 21 dicembre 2007, paragrafo 7.1).

Tuttavia, per le attività diverse da quelle agevolate - per le quali le imprese marittime che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 155 del TUIR determinano analiticamente il reddito ai fini dell'IRES secondo le ordinarie disposizioni del TUIR - l'impresa potrà usufruire della maggiorazione relativamente ai componenti negativi dedotti in via analitica. Lo stesso principio vale anche per coloro che escono dal regime *tonnage* relativamente alle quote residue di ammortamento da effettuare sui beni agevolabili nei periodi successivi all'uscita dal regime stesso.

Nell'ipotesi di investimenti agevolabili concernenti aziende condotte in affitto o in usufrutto, la maggiorazione, ove non sia stata prevista la deroga convenzionale alle disposizioni dell'articolo 2561 del codice civile concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni, spetterà solo all'affittuario o usufruttuario, quale soggetto che, ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del TUIR, calcola e deduce gli ammortamenti.

Nell'ipotesi in cui, invece, le parti, in deroga all'articolo 2561 del codice civile, abbiano previsto che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti, la maggiorazione spetterà solo a quest'ultimo.

Si evidenzia, infine, che, in base al tenore letterale del comma 91 in esame e al contenuto dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di stabilità 2016, l'applicazione della norma riguarda soltanto le imposte sui redditi e non produce effetti ai fini dell'IRAP.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che la disposizione in argomento non produce effetti neanche nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile del tributo regionale secondo i criteri stabili per le imposte sui redditi, come ad esempio i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. *Investimenti*

La norma contenuta nell'articolo 1, comma 91, della legge n. 208 del 2015 fa riferimento ad investimenti in “*beni materiali strumentali nuovi*”, per i quali spetta una maggiorazione del “*costo di acquisizione*” del 40 per cento ai soli fini della “*determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria*”.

In assenza di ulteriori precisazioni da parte della disposizione circa le modalità di effettuazione degli investimenti, si ritiene che il beneficio spetti, oltre che per l'acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in *leasing*, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

In merito agli investimenti effettuati attraverso la stipula di un contratto di *leasing*, è il caso di evidenziare che la maggiorazione spetta solo all'utilizzatore, e non anche al concedente. Per quest'ultimo, infatti, sono irrilevanti, ai fini del

beneficio in questione, gli acquisti di beni successivamente concessi in locazione finanziaria.

Il tenore letterale della norma - che fa riferimento ai “*canoni di locazione finanziaria*” - induce a ritenere che rimangono esclusi dal beneficio i beni acquisiti tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante.

Secondo il citato comma 91, la maggiorazione del 40 per cento riguarda solo i beni “*materiali*” e, di conseguenza, non può spettare per beni immateriali.

Il riferimento della norma ai beni “*strumentali*” comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione.

I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.

Sono, pertanto, esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita.

Si ritengono ugualmente esclusi i materiali di consumo.

Nell’ipotesi di beni concessi in comodato d’uso a terzi, si precisa che il comodante potrà beneficiare della maggiorazione, a condizione che i beni in questione siano strumentali ed inerenti alla propria attività, nel qual caso egli sarà legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento (*cfr.* risoluzione n. 196/E del 16 maggio 2008). I beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante.

Il comma 91, altresì, prevede espressamente che la maggiorazione in questione riguardi gli investimenti in beni materiali strumentali “*nuovi*”.

Conseguentemente, l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

Al riguardo, si segnala che può essere oggetto dell'agevolazione in esame in capo all'acquirente anche il bene che viene esposto in *show room* ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto l'esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità (*cfr.* circolare n. 4/E del 18 gennaio 2002, circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 e circolare n. 5/E del 19 gennaio 2015). Al riguardo si precisa che non potrà fruire della maggiorazione in commento il bene che il cedente abbia in qualche modo utilizzato per scopi diversi dalla semplice esposizione come ad esempio l'autovettura che sia stata immessa su strada dal concessionario anche per motivi dimostrativi.

Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della "novità" sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Tale circostanza dovrà sussistere sia nell'ipotesi di bene realizzato in economia che nell'ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato. In tale ultimo caso, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo.

Con riferimento alle spese sostenute per migliorie su beni non di proprietà dell'impresa, quali ad esempio quelli utilizzati in virtù di un contratto di locazione o comodato, si ricorda che, secondo corretti principi contabili, le stesse sono capitalizzabili ed iscrivibili nella voce "Immobilizzazioni materiali" se si estrinsecano in beni che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità che, al termine del periodo di locazione o di comodato, possono essere rimossi dall'utilizzatore (locatario o comodatario) e possono avere una possibilità d'utilizzo a prescindere dal bene a cui accedono.

Tali spese possono fruire della maggiorazione del 40 per cento in quanto costituiscono beni materiali e non meri costi, come nel caso, invece, delle spese su beni di terzi che, essendo prive di una loro autonoma funzionalità, sono capitalizzabili nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali”.

Ai fini di che trattasi, la classificazione delle spese per migliorie su beni di terzi nell’ambito delle immobilizzazioni materiali va effettuata sulla base delle indicazioni contenute nei principi contabili nazionali, anche per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.

In merito alla territorialità dell’investimento, è opportuno evidenziare che l’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 - diversamente da altre norme agevolative (*cfr.*, ad esempio, l’articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, relativo al credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi) - non contiene alcuna disposizione riguardante l’ubicazione delle strutture aziendali cui sono destinati i beni oggetto di investimento. Pertanto, si ritiene che, indipendentemente da tale ubicazione, risultino agevolabili i beni acquistati da soggetti per i quali i relativi ammortamenti concorrono alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia.

Dall’ambito applicativo dell’agevolazione il comma 93 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 esclude gli investimenti in:

- beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
- fabbricati e costruzioni;
- i particolari beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla legge di stabilità 2016, ossia i beni indicati nella tabella 1.

Tabella 1

Gruppo V - Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 - Imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 4/b - Stabilimenti termali, idrotermali	Condutture
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassosi acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento
Gruppo XVIII - Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 - Ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)
Gruppo XVIII - Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 1, 2 e 3 - Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)

Con riguardo al materiale rotabile, ferroviario e tramviario di cui alla predetta tabella 1, si precisa che l'agevolazione - in virtù del combinato disposto del comma 93 e dell'allegato 3 alla legge di stabilità 2016 - spetta anche per le motrici.

3. *Ambito temporale*

Sotto il profilo temporale, il comma 91 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 dispone che la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione compete per gli investimenti effettuati “*dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016*”.

Ai fini della determinazione della spettanza della predetta maggiorazione, si è dell’avviso che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segua le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.

Al riguardo si rammenta che, ai sensi delle disposizioni del richiamato articolo 109 del TUIR, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Si ritiene che le predette regole siano applicabili anche ai soggetti esercenti arti e professioni.

Non rilevano, ai fini di che trattasi, i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di *leasing* rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto di *leasing* preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Rileva, ai fini della spettanza del beneficio in questione, la consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del

collaudo) e non il momento del riscatto. In altri termini, l'acquisizione in proprietà del bene a seguito di riscatto non configura per il contribuente un'autonoma ipotesi d'investimento agevolabile.

Per i beni realizzati in economia, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, avuto riguardo ai criteri di competenza in precedenza indicati. Si tratta, ad esempio, dei costi concernenti:

- la progettazione dell'investimento;
- i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene;
- la mano d'opera diretta;
- gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene;
- i costi industriali imputabili all'opera (stipendi dei tecnici, spese di mano d'opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, eccetera).

La maggiorazione spetta anche per i beni realizzati in economia, i cui lavori sono iniziati nel corso del periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016 ovvero iniziati/sospesi in esercizi precedenti al periodo agevolato, ma limitatamente ai costi sostenuti in tale periodo, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato articolo 109 del TUIR, anche se i lavori risultano ultimati in data successiva al 31 dicembre 2016.

Nell'ipotesi in cui l'investimento nei beni in questione sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai predetti criteri di competenza di cui all'articolo 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera o porzione di essa, risulta verificata ed

accettata dal committente: in quest'ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016 in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.

La maggiorazione è riconosciuta nella misura in cui il SAL è liquidato in via definitiva, vale a dire quando il SAL è accettato dal committente, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1666 del Codice Civile, entro il periodo di vigenza dell'agevolazione (*cfr.* circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 e circolare n. 4/E del 18 gennaio 2002).

Dal momento di effettuazione degli investimenti - rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione - deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio.

A tale ultimo riguardo, è opportuno evidenziare che la maggiorazione in questione, traducendosi in sostanza - come si vedrà meglio in seguito - in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, potrà essere dedotta dai soggetti titolari di reddito d'impresa, conformemente a quanto previsto dall'articolo 102, comma 1, del TUIR, solo *“a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene”*.

Esempio 1

Si ipotizzi il seguente caso.

Una impresa acquista un macchinario che viene consegnato il 30 dicembre 2016 ed entra in funzione il 2 gennaio 2017.

Pertanto:

- il diritto al beneficio matura, in quanto l'investimento nel bene materiale strumentale nuovo viene “effettuato” all'interno del periodo previsto dalla norma (15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016);
- la maggiorazione può essere fruita solo dal periodo d'imposta 2017, in quanto, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUIR, è in tale anno che il bene “entra in funzione”.

4. Modalità di fruizione del beneficio

Il comma 91 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 stabilisce che, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati nel periodo 15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016, *“il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento”*; tale maggiorazione ha effetto *“ai fini delle imposte sui redditi”* e *“con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”*.

In altri termini, il beneficio si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene del 40 per cento, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di *leasing*) fiscalmente deducibile.

Dal tenore del citato comma 91 si può desumere che la maggiorazione del 40 per cento si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita:

- per quanto riguarda l'ammortamento dei beni di cui agli articoli 102 e 54 del TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del TUIR;
- per quanto riguarda il *leasing*, in un periodo *“non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito”* dal già menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta successivi.

Si precisa che il costo rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione è quello determinato ai sensi dell'articolo 110 del TUIR.

Al riguardo, il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l'eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

In merito alla cumulabilità del beneficio in esame con altre misure di favore, si fa presente che le disposizioni legislative sul super ammortamento non recano alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto. Pertanto, la maggiorazione del 40 per cento deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.

Per i soggetti che determinano il reddito imponibile sulla base delle risultanze del conto economico, la maggiorazione non risulta legata alle valutazioni di bilancio, ma è correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale. In altri termini, tale maggiorazione si traduce in un componente negativo di reddito che, pur non essendo imputato al conto economico, risulta fiscalmente deducibile, ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera *b*), del TUIR, “*per disposizione di legge*” (nel caso di specie, l'articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge n. 208 del 2015).

Per i beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e all'uso personale del contribuente, la maggiorazione del 40 per cento rileverà non in misura piena, ma nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi in cui il bene venga ceduto prima della completa fruizione dell'agevolazione:

- nell'esercizio di cessione, la maggiorazione sarà determinata secondo il criterio *pro rata temporis*;
- le quote di maggiorazione non dedotte non potranno più essere utilizzate, né dal soggetto cedente, né dal soggetto cessionario (che acquista un bene “non nuovo”);

- le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di “restituzione” da parte del soggetto cedente poiché la normativa in esame non prevede alcun meccanismo di *recapture*.

Sulla base del tenore letterale del comma 91, la maggiorazione del costo si applica esclusivamente con “*riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento*”. Ne deriva che tale maggiorazione non rileva ai fini del calcolo della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione del bene.

Si esaminano di seguito le modalità di deduzione della maggiorazione con riferimento ai beni di cui all’articolo 102 del TUIR acquisiti in proprietà e ai beni acquisiti tramite contratto di *leasing* da parte di soggetti che determinano il reddito imponibile sulla base delle risultanze del conto economico.

4.1 Beni acquisiti in proprietà

Per quanto concerne i beni acquisiti in proprietà, si ritiene che la maggiorazione del 40 per cento prevista dalla disposizione in esame - non essendo, come detto, correlata alle valutazioni di bilancio - vada fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal decreto indicato nell’articolo 102, comma 2, del TUIR (il decreto ministeriale 31 dicembre 1988), a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene, ridotti alla metà per il primo esercizio.

Qui di seguito si riportano tre esempi che illustrano le modalità di fruizione della maggiorazione a seconda che:

- il coefficiente di ammortamento civilistico coincida con il coefficiente di ammortamento fiscale (esempio 2);
- il coefficiente di ammortamento civilistico sia inferiore al coefficiente di ammortamento fiscale (esempio 3);
- il coefficiente di ammortamento civilistico sia superiore al coefficiente di ammortamento fiscale (esempio 4).

L'esempio 5, invece, illustra il caso di un bene ceduto prima della completa fruizione dell'agevolazione.

Esempio 2: coefficiente amm.to civilistico = coefficiente amm.to fiscale

Si ipotizzi il seguente caso.

Il 1° gennaio 2016 viene consegnato ad una impresa un bene acquistato in proprietà per un costo pari ad euro 10.000.

Per il bene è previsto un coefficiente di ammortamento civilistico e fiscale del 20 per cento.

Il bene, che entra immediatamente in funzione, può usufruire della maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione che, quindi, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento, sarà pari ad euro 4.000 (40% di 10.000), corrispondente ad una quota di ammortamento "aggiuntiva" annua pari ad euro 800 (20% di 4.000).

Si avrà la seguente situazione:

Tabella 2

<i>Anno</i>	<i>Amm.to imputato al conto economico</i>	<i>Amm.to dedotto per derivazione nei limiti degli artt. 102 c. 2 e 109 c. 4 TUIR</i>	<i>Variazione in diminuzione relativa alla maggiorazione</i>
2016	2.000	*2.000	*800
2017	2.000	2.000	800
2018	2.000	2.000	800
2019	2.000	2.000	800
2020	2.000	2.000	800
Totale	10.000	10.000	4.000

* Si prescinde, per semplicità espositiva, dalla riduzione alla metà dei coefficienti di ammortamento relativa al primo esercizio ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del TUIR.

Pertanto, l'ammontare complessivo dedotto civilisticamente sarà pari ad euro 10.000, mentre l'ammontare complessivo dedotto fiscalmente sarà pari ad euro 14.000, di cui:

- euro 10.000 dedotti per derivazione attraverso l'imputazione al conto economico;
- euro 4.000 dedotti extracontabilmente attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione.

Nell'ipotesi in cui, invece, nel 2018 l'impresa decida di dedurre un "surplus" di euro 600 (anziché 800), l'ammontare complessivamente dedotto in via extracontabile sarà pari ad euro 3.800 (anziché 4.000) in quanto, come già affermato in precedenza, il differenziale tra l'importo massimo deducibile (800) e l'importo effettivamente

dedotto (600), pari a 200, non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta successivi.

Esempio 3: coefficiente amm.to civilistico < coefficiente amm.to fiscale

Si ipotizzi il seguente caso.

Il 1° gennaio 2016 viene consegnato ad una impresa un bene acquistato in proprietà per un costo pari ad euro 10.000.

Per il bene è previsto un coefficiente di ammortamento civilistico del 16 per cento e un coefficiente fiscale del 20 per cento.

Il bene, che entra immediatamente in funzione, può usufruire della maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione che, quindi, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento, sarà pari ad euro 4.000 (40% di 10.000), corrispondente ad una quota di ammortamento "aggiuntiva" annua pari ad euro 800 (20% di 4.000).

Si avrà la seguente situazione:

Tabella 3

<i>Anno</i>	<i>Amm.to imputato al conto economico</i>	<i>Amm.to dedotto per derivazione nei limiti degli artt. 102 c. 2 e 109 c. 4 TUIR</i>	<i>Variazione in diminuzione relativa alla maggiorazione</i>
2016	1.600	*1.600	*800
2017	1.600	1.600	800
2018	1.600	1.600	800
2019	1.600	1.600	800
2020	1.600	1.600	800
2021	1.600	1.600	0
2022	400	400	0
Totale	10.000	10.000	4.000

* Si prescinde, per semplicità espositiva, dalla riduzione alla metà dei coefficienti di ammortamento relativa al primo esercizio ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del TUIR.

Pertanto, l'ammontare complessivo dedotto civilisticamente (in un lasso temporale più lungo rispetto a quello dell'esempio 2) è pari ad euro 10.000, mentre l'ammontare complessivo dedotto fiscalmente è pari ad euro 14.000, di cui:

- euro 10.000 dedotti per derivazione attraverso l'imputazione al conto economico (in un lasso temporale più lungo rispetto a quello dell'esempio 2);
- euro 4.000 dedotti attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione (in un lasso temporale uguale a quello dell'esempio 2).

Esempio 4: coefficiente amm.to civilistico > coefficiente amm.to fiscale

Si ipotizzi il seguente caso.

Il 1° gennaio 2016 viene consegnato ad una impresa un bene acquistato in proprietà per un costo pari ad euro 10.000.

Per il bene è previsto un coefficiente di ammortamento civilistico del 25 per cento e un coefficiente fiscale del 20 per cento.

Il bene, che entra immediatamente in funzione, può usufruire della maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione che, quindi, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento, sarà pari ad euro 4.000 (40% di 10.000), corrispondente ad una quota di ammortamento “aggiuntiva” annua pari ad euro 800 (20% di 4.000).

Si avrà la seguente situazione:

Tabella 4

<i>Anno</i>	<i>Amm.to imputato al conto economico</i>	<i>Amm.to dedotto per derivazione nei limiti degli artt. 102 c. 2 e 109 c. 4 TUIR</i>	<i>Variazione in diminuzione relativa alla maggiorazione</i>
2016	2.500	*2.000	*800
2017	2.500	2.000	800
2018	2.500	2.000	800
2019	2.500	2.000	800
2020	0	2.000	800
Totale	10.000	10.000	4.000

* Si prescinde, per semplicità espositiva, dalla riduzione alla metà dei coefficienti di ammortamento relativa al primo esercizio ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del TUIR.

Pertanto, l'ammontare complessivo dedotto civilisticamente (in un lasso temporale più breve rispetto a quello dell'esempio 2) è pari ad euro 10.000, mentre l'ammontare complessivo dedotto fiscalmente è pari ad euro 14.000, di cui:

- euro 10.000 dedotti per derivazione attraverso l'imputazione al conto economico (in un lasso temporale uguale a quello dell'esempio 2);
- euro 4.000 dedotti attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione (in un lasso temporale uguale a quello dell'esempio 2).

Esempio 5: cessione del bene

Si ipotizzi il seguente caso.

Il 1° gennaio 2016 viene consegnato ad una impresa un bene acquistato in proprietà per un costo pari ad euro 10.000.

Per il bene è previsto un coefficiente di ammortamento civilistico e fiscale del 20 per cento.

Il bene, che entra immediatamente in funzione, può usufruire della maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione che, quindi, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento, sarà pari ad euro 4.000 (40% di 10.000), corrispondente ad una quota di ammortamento “aggiuntiva” annua pari ad euro 800 (20% di 4.000).

Il 2 luglio 2019 il bene viene ceduto per un corrispettivo di euro 3.500.

Si avrà la seguente situazione:

Tabella 5

Anno	Amm.to imputato al conto economico	Amm.to dedotto per derivazione nei limiti degli artt. 102 c. 2 e 109 c. 4 TUIR	Variazione in diminuzione relativa alla maggiorazione
2016	2.000	*2.000	*800
2017	2.000	2.000	800
2018	2.000	2.000	800
2019	**1.000	**1.000	**400
Totale	7.000	7.000	2.800

* Si prescinde, per semplicità espositiva, dalla riduzione alla metà dei coefficienti di ammortamento relativa al primo esercizio ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del TUIR.

** Quote ragguagliate ai giorni di possesso (183/365).

Pertanto, al 2 luglio 2019 l'ammontare complessivo dedotto civilisticamente sarà pari ad euro 7.000, mentre l'ammontare complessivo dedotto fiscalmente sarà pari ad euro 9.800, di cui:

- euro 7.000 dedotti per derivazione attraverso l'imputazione al conto economico;
- euro 2.800 dedotti extracontabilmente attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione.

Il costo non ammortizzato rilevante ai fini del calcolo della plusvalenza di cui all'articolo 86 del TUIR sarà pari ad euro 3.000 (10.000 – 7.000) e non ad euro 200 (10.000 – 9.800). Ciò in quanto la maggiorazione rileva “con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento” e, pertanto, l'importo di euro 2.800 dedotto come maggior costo di acquisizione non incide sul calcolo della plus/minusvalenza.

Pertanto, la plusvalenza fiscalmente rilevante nel caso di specie sarà pari ad euro 500 (3.500 – 3.000).

4.2 Beni acquisiti tramite *leasing*

Come evidenziato in precedenza, la maggiorazione del 40 per cento si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio.

Si è del parere che, anche nel caso di un bene acquisito attraverso un contratto di *leasing*, la deduzione della maggiorazione non dipenda dal comportamento civilistico adottato dal contribuente, ma debba avvenire in base alle regole fiscali stabilite dall'articolo 102, comma 7, del TUIR che, si ricorda, prevede la deduzione dei canoni di locazione finanziaria *“per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito”* dal già menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Al riguardo, è opportuno rammentare che la durata del contratto di locazione finanziaria - e, quindi, il periodo di deduzione civilistica dei canoni di *leasing* - può essere uguale, superiore o inferiore alla durata minima fiscale calcolata in base al predetto comma 7 dell'articolo 102 del TUIR e che la circolare n. 17/E del 29 maggio 2013 ha fornito istruzioni sul comportamento da adottare nei vari casi:

- a) la durata contrattuale coincide con quella minima individuata dall'articolo 102, comma 7, del TUIR: in questo caso, i canoni sono deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati a conto economico;
- b) la durata contrattuale è superiore a quella minima individuata dall'articolo 102, comma 7, del TUIR: in tale ipotesi, i canoni sono deducibili sulla base dell'imputazione a conto economico, secondo il principio della previa imputazione al conto economico recato dall'articolo 109, comma 4, del TUIR;
- c) la durata contrattuale è inferiore a quella minima individuata dall'articolo 102, comma 7, del TUIR: in questo caso, i canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico. Si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di

competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi.

Si ritiene che, in caso di bene acquisito in locazione finanziaria, la maggiorazione del 40 per cento spetti non per l'intero canone di *leasing*, ma solo per la quota capitale (che complessivamente, insieme al prezzo di riscatto, costituisce il “costo di acquisizione” del bene), con esclusione, quindi, della quota interessi.

Come evidenziato nella circolare n. 17/E del 25 maggio 2013, ai fini dell'individuazione degli interessi impliciti si può far riferimento al criterio forfetario dettato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998. In tal caso, la quota di interessi compresa nel canone va calcolata ripartendo in modo lineare l'ammontare complessivo degli interessi impliciti desunti dal contratto per la durata fiscale del *leasing*. Ciò vale anche per i soggetti *IAS adopter*, che calcolano la maggiorazione sulla quota capitale dei “canoni di *leasing*” risultanti dal contratto, nonostante il fatto che in bilancio questi soggetti, in ossequio al metodo finanziario, deducano “ammortamenti”.

Qui di seguito si riportano tre esempi che illustrano le modalità di fruizione della maggiorazione a seconda che:

- la durata contrattuale sia uguale alla durata minima fiscale (esempio 6);
- la durata contrattuale sia superiore alla durata minima fiscale (esempio 7);
- la durata contrattuale sia inferiore alla durata minima fiscale (esempio 8).

Esempio 6: durata contrattuale = durata minima fiscale

Si ipotizzi il seguente caso.

Una impresa stipula un contratto di *leasing* avente le seguenti caratteristiche:

- decorrenza: 1° gennaio 2016;
- durata: 2 anni, pari alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal DM 31 dicembre 1988 (25%, pari a 4 anni);
- canone di *leasing* complessivo: euro 11.000, di cui quota capitale euro 9.000 e quota interessi euro 2.000;
- prezzo di riscatto (1° gennaio 2018): euro 1.000.

Il bene può usufruire della maggiorazione del 40 per cento della quota capitale del canone complessivo che, quindi, sarà pari ad euro 3.600 (40% di 9.000), corrispondente ad un canone “aggiuntivo” annuo pari ad euro 1.800 ($3.600 / 2$).

Si avrà la seguente situazione:

Tabella 6

<i>Anno</i>	<i>Canone di leasing imputato al conto economico (quota capitale)</i>	<i>Canone di leasing dedotto per derivazione nei limiti degli artt. 102 c. 7 e 109 c. 4 TUIR (quota capitale)</i>	<i>Variazione in diminuzione relativa alla maggiorazione</i>
2016	4.500	4.500	1.800
2017	4.500	4.500	1.800
Totale	9.000	9.000	3.600

Pertanto, l'ammontare complessivo della quota capitale dedotto civilisticamente (in 2 esercizi) sarà pari ad euro 9.000, mentre l'ammontare complessivo dedotto fiscalmente sarà pari ad euro 12.600, di cui:

- euro 9.000 dedotti per derivazione (in 2 esercizi) attraverso l'imputazione al conto economico;
- euro 3.600 dedotti extracontabilmente (in 2 esercizi) attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione.

Al momento del riscatto, il contribuente potrà iniziare a dedurre le quote di ammortamento del bene (su un importo di euro 1.000) e le quote della relativa maggiorazione (pari ad euro 400, ossia il 40% di 1.000) secondo i criteri esposti nel paragrafo 4.1.

Esempio 7: durata contrattuale > durata minima fiscale

Si ipotizzi il seguente caso.

Una impresa stipula un contratto di *leasing* avente le seguenti caratteristiche:

- decorrenza: 1° gennaio 2016;
- durata: 3 anni, superiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal DM 31 dicembre 1988 (25%, pari a 4 anni);
- canone di *leasing* complessivo: euro 11.000, di cui quota capitale euro 9.000 e quota interessi euro 2.000;
- prezzo di riscatto (1° gennaio 2019): euro 1.000.

Il bene può usufruire della maggiorazione del 40 per cento della quota capitale del canone complessivo che, quindi, sarà pari ad euro 3.600 (40% di 9.000), corrispondente ad un canone “aggiuntivo” annuo pari ad euro 1.800 ($3.600 / 2$).

Si avrà la seguente situazione:

Tabella 7

<i>Anno</i>	<i>Canone di leasing imputato al conto economico (quota capitale)</i>	<i>Canone di leasing dedotto per derivazione nei limiti degli artt. 102 c. 7 e 109 c. 4 TUIR (quota capitale)</i>	<i>Variazione in diminuzione relativa alla maggiorazione</i>
2016	3.000	3.000	1.800
2017	3.000	3.000	1.800
2018	3.000	3.000	0
Totale	9.000	9.000	3.600

Pertanto, l'ammontare complessivo della quota capitale dedotto civilisticamente (in 3 esercizi) sarà pari ad euro 9.000, mentre l'ammontare complessivo dedotto fiscalmente sarà pari ad euro 12.600, di cui:

- euro 9.000 dedotti per derivazione (in 3 esercizi) attraverso l'imputazione al conto economico;
- euro 3.600 dedotti extracontabilmente (in 2 esercizi) attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione.

Al momento del riscatto, il contribuente potrà iniziare a dedurre le quote di ammortamento del bene (su un importo di euro 1.000) e le quote della relativa maggiorazione (pari ad euro 400, ossia il 40% di 1.000) secondo i criteri esposti nel paragrafo 4.1.

Esempio 8: durata contrattuale < durata minima fiscale

Si ipotizzi il seguente caso.

Una impresa stipula un contratto di *leasing* avente le seguenti caratteristiche:

- decorrenza: 1° gennaio 2016;
- durata: 1 anno, inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal DM 31 dicembre 1988 (25%, pari a 4 anni);
- canone di *leasing* complessivo: euro 11.000, di cui quota capitale euro 9.000 e quota interessi euro 2.000;
- prezzo di riscatto (1° gennaio 2017): euro 1.000.

Il bene può usufruire della maggiorazione del 40 per cento della quota capitale del canone complessivo che, quindi, sarà pari ad euro 3.600 (40% di 9.000).

Si avrà la seguente situazione:

Tabella 8

<i>Anno</i>	<i>Canone di leasing imputato al conto economico (quota capitale)</i>	<i>Canone di leasing dedotto per derivazione nei limiti degli artt. 102 c. 7 e 109 c. 4 TUIR (quota capitale)</i>	<i>Variazione in diminuzione relativa alla maggiorazione</i>
2016	9.000	4.500	1.800
2017	0	4.500	1.800
Totale	9.000	9.000	3.600

Pertanto, l'ammontare complessivo della quota capitale dedotto civilisticamente (in un esercizio) sarà pari ad euro 9.000, mentre l'ammontare complessivo dedotto fiscalmente sarà pari ad euro 12.600, di cui:

- euro 9.000 dedotti per derivazione (in 2 esercizi) attraverso l'imputazione al conto economico, nei limiti dell'articolo 102, comma 7, del TUIR;
- euro 3.600 dedotti extracontabilmente (in 2 esercizi) attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione.

Al momento del riscatto, il contribuente potrà iniziare a dedurre le quote di ammortamento del bene (su un importo di euro 1.000) e le quote della relativa maggiorazione (pari ad euro 400, ossia il 40% di 1.000) secondo i criteri esposti nel paragrafo 4.1.

Analogamente a quanto affermato in relazione alla cessione dei beni acquisiti in proprietà, si evidenzia che, qualora il contratto di *leasing* venga ceduto ad un terzo prima della scadenza, la quota di maggiorazione dedotta sino ad allora non dovrà essere restituita dal cedente; le eventuali quote della maggiorazione che, alla data di cessione del contratto, non sono state dedotte non potranno più essere utilizzate (né dal cedente, né dal cessionario del contratto).

E' il caso, infine, di rilevare che, nell'ipotesi di mancato esercizio dell'opzione finale di acquisto del bene, le quote della maggiorazione che sono state dedotte fino a quel momento non saranno oggetto di "restituzione" da parte dell'utilizzatore in quanto la normativa in esame non prevede alcun meccanismo di *recapture*.

4.3 Mezzi di trasporto a motore

La maggiorazione del 40 per cento riguarda anche i mezzi di trasporto a motore di cui all'articolo 164 del TUIR.

In estrema sintesi, tale articolo disciplina la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi concernenti:

- 1) i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti ad uso pubblico [comma 1, lettera *a*)], per i quali è prevista una deducibilità integrale dei costi;
- 2) i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta [comma 1, lettera *b-bis*)], per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi (70 per cento);
- 3) i veicoli utilizzati per scopi diversi dai precedenti [comma 1, lettera *b*)], per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi (20 per cento, elevata all'80 per cento per gli agenti o rappresentanti di commercio) e un limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione, pari a:
 - euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan (il limite per le autovetture è elevato ad euro 25.822,84 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio);
 - euro 4.131,66 per i motocicli;
 - euro 2.065,83 per i ciclomotori;
 - l'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria.

Solo per i veicoli di cui al precedente punto 3), il comma 92 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 prevede che *“Fermo restando quanto disposto al comma 91 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di*

ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b),” del TUIR.

Pertanto, in virtù di quanto disposto dal predetto comma 92, per i veicoli acquisiti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, i limiti massimi di rilevanza del costo di acquisizione sono incrementati fino a:

- euro 25.306,39 per le autovetture e gli autocaravan (il limite per le autovetture è elevato ad euro 36.151,98 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio);
- euro 5.784,32 per i motocicli;
- euro 2.892,16 per i ciclomotori.

E' opportuno precisare che le percentuali di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi dei veicoli in questione (20 e 80 per cento) previste dall'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR, rimangono invariate.

Esempio 9: costo di acquisizione > limite

Si ipotizzi il seguente caso.

Il 1° gennaio 2016 viene consegnata ad una impresa un'autovettura acquistata in proprietà per un costo pari ad euro 20.000. L'autovettura entra subito in funzione e non viene utilizzata esclusivamente come bene strumentale.

Il coefficiente di ammortamento civilistico e fiscale è pari al 25 per cento.

Il bene può usufruire della maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione che, quindi, come previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge di stabilità 2016, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento sarà pari ad euro 8.000 (40% di 20.000).

Tuttavia, il costo complessivo teoricamente rilevante ai fini del calcolo dell'ammontare deducibile, pari ad euro 28.000 (20.000 + 8.000), supera il limite di euro 25.306,39 (18.075,99 + 7.230,40, ossia il 40% di 18.075,99) previsto dagli articoli 164, comma 1, lettera b), del TUIR, e 1, comma 92, della legge di stabilità 2016.

Pertanto, l'importo complessivo annualmente deducibile sarà pari a:

- euro 903,80 (18.075,99 x 25% x 20%) relativi alla quota di ammortamento ordinariamente deducibile;
- euro 361,52 (7.230,40 x 25% x 20%) relativi alla maggiorazione.

Si avrà la seguente situazione:

Tabella 9

<i>Anno</i>	<i>Amm.to imputato al conto economico</i>	<i>Amm.to dedotto per derivazione nei limiti degli artt. 164 c. 1 lett. b) e 109 c. 4 TUIR</i>	<i>Variazione in diminuzione relativa alla maggiorazione</i>
2016	5.000	*903,80	*361,52
2017	5.000	903,80	361,52
2018	5.000	903,80	361,52
2019	5.000	903,80	361,52
Totale	20.000	3.615,20	1.446,08

* Si prescinde, per semplicità espositiva, dall'IVA indetraibile e dalla riduzione alla metà dei coefficienti di ammortamento relativa al primo esercizio ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del TUIR.

Esempio 10: costo di acquisizione < limite

Si ipotizzi il seguente caso.

Il 1° gennaio 2016 viene consegnata ad una impresa un'autovettura acquistata in proprietà per un costo pari ad euro 10.000. L'autovettura entra subito in funzione e non viene utilizzata esclusivamente come bene strumentale.

Il coefficiente di ammortamento civilistico e fiscale è pari al 25 per cento.

Il bene può usufruire della maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione che, quindi, come previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge di stabilità 2016, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento sarà pari ad euro 4.000 (40% di 10.000).

Pertanto, il costo complessivo teoricamente rilevante ai fini del calcolo dell'ammontare deducibile, pari ad euro 14.000 (10.000 + 4.000), non supera il limite di euro 25.306,39 (18.075,99 + 7.230,40, ossia il 40% di 18.075,99) previsto dagli articoli 164, comma 1, lettera b), del TUIR, e 1, comma 92, della legge di stabilità 2016.

L'importo complessivo annualmente deducibile, quindi, sarà pari a:

- euro 500 (10.000 x 25% x 20%) relativi alla quota di ammortamento ordinariamente deducibile;
- euro 200 (4.000 x 25% x 20%) relativi alla maggiorazione.

Si avrà la seguente situazione:

Tabella 10

<i>Anno</i>	<i>Amm.to imputato al conto economico</i>	<i>Amm.to dedotto per derivazione nei limiti degli artt. 164 c. 1 lett. b) e 109 c. 4 TUIR</i>	<i>Variazione in diminuzione relativa alla maggiorazione</i>
2016	2.500	*500	*200
2017	2.500	500	200

2018	2.500	500	200
2019	2.500	500	200
Totale	10.000	2.000	800

* Si prescinde, per semplicità espositiva, dall’IVA indetraibile e dalla riduzione alla metà dei coefficienti di ammortamento relativa al primo esercizio ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del TUIR.

4.4 Beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46

Per i beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46, l’articolo 102, comma 5, del TUIR consente ai soggetti titolari di reddito d’impresa “*la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute*”.

La medesima possibilità è attribuita agli esercenti arti e professioni dall’articolo 54, comma 2, del TUIR.

Visto che, come già evidenziato in precedenza, la maggiorazione del 40 per cento di cui al comma 91 opera “*con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento*”, si ritiene che essa non influisca sul limite di euro 516,46 previsto dai sopra citati articoli 102, comma 5, e 54, comma 2, del TUIR.

Pertanto, la possibilità di deduzione integrale nell’esercizio non viene meno neanche nell’ipotesi in cui il costo del bene superi l’importo di euro 516,46 per effetto della maggiorazione in questione.

Esempio 11

Si ipotizzi il seguente caso.

Il 1° gennaio 2016 viene consegnato ad una impresa un bene acquistato in proprietà per un costo pari ad euro 500.

Il bene, che entra immediatamente in funzione, può usufruire della maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione che, quindi, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento, sarà pari ad euro 200 (40% di 500).

In tale ipotesi, il costo del bene non sarà ammortizzato secondo i coefficienti tabellari previsti dal DM 31 dicembre 1988, ma sarà dedotto integralmente nel periodo d’imposta 2016, anche se il costo di acquisizione, comprensivo della maggiorazione del 40 per cento, è pari ad euro 700 (500 + 200) e, quindi, superiore

al limite di euro 516,46 previsto dall'articolo 102, comma 5, del TUIR per la deduzione integrale del costo nell'esercizio.

5. *Determinazione degli acconti per i periodi d'imposta 2015 e 2016*

Il comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 stabilisce che “*Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91 e 92*”.

Pertanto, i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che effettuano investimenti agevolati nel periodo 15 ottobre – 31 dicembre 2015 non tengono conto della relativa maggiorazione nella determinazione degli acconti IRPEF/IRES dovuti per il periodo d'imposta 2015, qualunque sia il metodo adottato.

In sede di determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta 2016, l'imposta dovuta per il 2015, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell'acconto con il metodo storico, va determinata senza tenere conto della maggiorazione.

6. *Effetti delle disposizioni sul super ammortamento*

Come già esposto in precedenza, il comma 91 in argomento stabilisce che la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione opera “*con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria*”.

Pertanto, si ritiene che la norma non incida sul costo fiscalmente rilevante del bene per:

- il calcolo delle plusvalenze di cui agli articoli 86 e 54, comma 1-*bis*, del TUIR o delle minusvalenze di cui agli articoli 101 e 54, comma 1-*bis*.1, del TUIR;
- la deduzione integrale del costo dei beni di cui agli articoli 102, comma 5, e 54, comma 2, del TUIR, ossia dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46;
- il calcolo del *plafond* del 5 per cento relativo alla deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione di cui agli articoli 102, comma 6, e 54, comma 2, del TUIR;
- il calcolo del limite triennale relativo agli acquisti di beni strumentali previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i contribuenti minimi;
- il calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il test di operatività delle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Si evidenzia che la maggiore quota di ammortamento del periodo d'imposta (derivante dalla maggiorazione) riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di comodo; tale disciplina, infatti, non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge (*cfr.* circolare n. 25/E del 2007 e circolare n. 53/E del 2009). Ciò vale anche ai fini della disciplina delle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e seguenti, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.

L'articolo 1, comma 97, della legge di stabilità 2016 prevede, inoltre, che *“Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni”*.

Per tale ragione, la maggiorazione del 40 per cento non incide né sul valore dei beni strumentali, né sulle quote di ammortamento e sui canoni di *leasing* rilevanti ai fini dell'elaborazione e del calcolo degli studi di settore.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA



Direzione Centrale Normativa

Roma, 01.06.2016

OGGETTO: *Disciplina dell'assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell'estromissione dei beni dell'imprenditore individuale.*

INDICE

Premessa	4
CAPITOLO I - L'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI	6
PARTE I – DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP..	6
1 Nozione di assegnazione	6
2 Ambito soggettivo di applicazione dell'assegnazione agevolata.	6
2.1 Casi particolari di assegnazione	8
3 Ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione	9
3.1 Beni immobili, diversi da quelli indicati nell'art. 43, comma 2, primo periodo, del T.U.I.R.	10
3.2 Beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l'attività propria dell'impresa.	12
4 Determinazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva.....	13
5 Il versamento dell'imposta sostitutiva.....	19
6 Effetti dell'operazione di assegnazione nei confronti dei soci assegnatari	19
6.1 Tassazione del socio di società di capitali	21
6.1.1 Assegnazione agevolata con riduzione di riserve di capitale	22
6.1.2 Assegnazione agevolata con riduzione di riserve di utili ovvero con riduzione di riserve di utili e di capitale	24
6.2 Tassazione del socio di società di persone.....	26
PARTE II - Disciplina ai fini dell'IVA e degli altri tributi indiretti	28
7 <i>Imposta sul valore aggiunto</i>	28
7.1 Determinazione della base imponibile	29
7.2 Disciplina delle assegnazioni di immobili	31
7.2.1 <i>Disciplina delle assegnazioni di fabbricati abitativi</i>	32
7.2.2 <i>Disciplina delle assegnazioni di fabbricati strumentali</i>	33
7.2.3 <i>Disciplina delle assegnazioni di terreni</i>	33
7.3 Rettifiche alla detrazione.....	34
8 <i>Imposta di registro</i>	34
8.1 Assegnazione beni immobili	35
8.2 Assegnazione beni mobili registrati.....	37
CAPITOLO II – LA CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI	38
PARTE I – DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP	38
PARTE II – DISCIPLINA AI FINI DELL'IVA E DEGLI ALTRI TRIBUTI	
INDIRETTI	39
CAPITOLO III – LA TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETA' SEMPLICE.....	40
PARTE I – DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP	40
PARTE II – DISCIPLINA AI FINI DELL'IVA E DEGLI ALTRI TRIBUTI	
INDIRETTI	43
CAPITOLO IV – ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI DALL'IMPRESA INDIVIDUALE.....	44
Premessa	44
1 Soggetti interessati.....	45

2	I beni suscettibili di estromissione	46
3	Modalità di esercizio dell'opzione	48
4	Base imponibile	49
5	Il versamento dell'imposta sostitutiva.....	51
6	Disciplina ai fini dell'IVA.....	51

Premessa

L'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

In particolare, i beni che possono formare oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai soci sono:

- i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa;
- i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

L'agevolazione in questione si traduce nella facoltà della società di assegnare o cedere i beni ai soci mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari all'8 per cento, ovvero al 10,5 per cento per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione.

L'imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto.

Per l'assegnazione dei beni immobili la società può determinare il valore normale (in deroga all'art. 9 del T.U.I.R.) applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Nella diversa ipotesi di cessione dei medesimi beni immobili, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione - se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir, o al valore catastale determinato come sopra precisato - è computato in misura, comunque, non inferiore ad uno dei due valori.

Per quanto concerne il socio assegnatario, la norma stabilisce che nei confronti dei soci non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 T.U.I.R.

A differenza di quanto previsto in passato (cfr. articolo 29 della legge 23 dicembre 1997, n. 449), l'attuale disciplina non ricomprende tra le attività che possono fruire del regime agevolato di assegnazione anche le quote di partecipazione in società.

Non sono previste, inoltre, specifiche disposizioni agevolative in materia di imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, le assegnazioni, le cessioni e le trasformazioni agevolate saranno assoggettate ad IVA secondo le regole ordinarie dettate dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in consonanza con le disposizioni dettate dalla Direttiva 2006/112/CE.

Oltre alla disciplina dell'assegnazione, cessione e trasformazione agevolata, il comma 121 del medesimo articolo 1 ha previsto la possibilità per gli imprenditori individuali di procedere all'esclusione/estromissione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa mediante il pagamento di una imposta sostitutiva.

In particolare, l'esclusione potrà interessare tutti gli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del TUIR, siano essi strumentali per natura che per destinazione, posseduti dall'imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2015.

CAPITOLO I - L'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI

PARTE I – DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP

1 Nozione di assegnazione

Le disposizioni agevolative in esame prevedono la possibilità di assegnare o cedere in via agevolata taluni beni ai soci, nonché di trasformare in società semplici le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni individuati dalle norme medesime.

Mentre non sorgono problemi per l'inquadramento giuridico della nozione di cessione e di trasformazione, si ritiene utile precisare il concetto di assegnazione che trae il suo fondamento giuridico dal rapporto societario.

L'assegnazione viene a configurarsi ogni qual volta la società procede, nei confronti dei soci, alla distribuzione di capitale o di riserve di capitale ovvero alla distribuzione di utili o di riserve di utili mediante l'attribuzione di un bene. Al riguardo, si precisa che la disciplina di cui trattasi è applicabile a tutte le fattispecie regolate dalle norme del codice civile e, quindi, anche nei casi di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione previsti dall'art. 47, comma 7, del predetto T.U.I.R.

2 Ambito soggettivo di applicazione dell'assegnazione agevolata.

Possono effettuare, in regime agevolato, l'assegnazione dei beni ai soci le seguenti società residenti nel territorio dello Stato:

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice.

Inoltre, per effetto dell'equiparazione alle società in nome collettivo e a quelle in accomandita semplice - operata dal comma 3 dell'art. 5 del T.U.I.R. -

rientrano tra i soggetti residenti che possono effettuare l'assegnazione agevolata anche:

- le società di armamento;
- le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali.

Possono, inoltre, beneficiare dell'agevolazione in esame anche le società in liquidazione, purché sussistano le condizioni previste dalla norma in commento.

Non rientrano, invece, tra i soggetti destinatari della disciplina in esame - in quanto esclusi dal tenore letterale della norma - gli enti non commerciali e le società non residenti nel territorio dello Stato che hanno una stabile organizzazione in Italia.

Con riferimento ai soci nei confronti dei quali la società può procedere all'assegnazione agevolata dei beni, si fa presente che, in mancanza di una espressa limitazione soggettiva, questi possono essere anche rappresentati da soggetti diversi dalle persone fisiche ed essere non residenti nel territorio dello Stato.

Inoltre, l'articolo 1, comma 115, della legge n. 208 del 2015 dispone che tutti i soci devono risultare *“iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2015”*.

Detta condizione deve essere intesa nel senso che, all'atto dell'assegnazione, solo per i soci che rivestivano tale qualifica anche alla predetta data del 30 settembre 2015 si può fruire delle agevolazioni previste dalla disposizione in esame. Al riguardo, si fa presente che la percentuale di partecipazione del socio, della quale occorre tenere conto ai fini dell'assegnazione, è quella esistente alla data dell'assegnazione medesima e che non ricorre la necessità dell'ininterrotto possesso della partecipazione dalla data del 30 settembre 2015 alla data dell'assegnazione al socio del bene agevolato.

Il subentro dell'erede nella qualità di socio successivamente alla predetta data del 30 settembre 2015, a seguito della accettazione dell'eredità da parte dell'erede medesimo, non è di ostacolo alla possibilità anche per quest'ultimo di fruire della agevolazione in esame in quanto non si tratta di una cessione volontaria della partecipazione.

L'agevolazione è inoltre applicabile anche nei casi in cui le azioni o quote dell'effettivo socio siano intestate a società fiduciarie. In tale ipotesi, la società fiduciaria deve risultare iscritta nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2015 ed è necessario fornire la prova che il rapporto fiduciario, tra la società fiduciante ed il fiduciario, sia sorto anteriormente alla predetta data.

Nel caso in cui sulla partecipazione sia stato costituito un diritto di usufrutto, la qualità di socio, ai fini di cui trattasi, va riferita al soggetto titolare della nuda proprietà.

Da ultimo si fa presente che, relativamente alle società non obbligate alla tenuta del libro dei soci (ad esempio, società di persone), l'identità dei soci medesimi alla data del 30 settembre 2015 deve essere provata mediante idoneo titolo avente data certa.

2.1 Casi particolari di assegnazione

Nei casi di fusione (propria o per incorporazione) o di scissione (totale o parziale), in ossequio al principio di continuità fiscale che assiste dette operazioni, la società incorporante risultante dalla fusione e le società beneficiarie delle scissioni possono procedere all'assegnazione dei beni, anche nei confronti dei soci delle società incorporate, fuse o scisse, sempre che questi ultimi abbiano rivestito tale qualità di soci presso le società di provenienza alla data del 30 settembre 2015.

Si precisa, al riguardo, che in tal caso ai soci possono essere assegnati con la disciplina agevolata tutti i beni risultanti in capo alla nuova società (incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione), sempreché gli stessi non rientrino tra quelli strumentali per destinazione.

Gli stessi criteri valgono anche per le operazioni di cessione agevolata.

3 Ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione

Il comma 115 dell'articolo 1 prevede la possibilità di assegnare ai soci taluni beni, le cui caratteristiche debbono essere verificate, ai fini di cui trattasi, nel momento dell'assegnazione, a prescindere dalla data di acquisizione al patrimonio della società. A tal fine, il momento dell'assegnazione deve essere individuato in quello in cui l'atto d'assegnazione viene effettuato e non in quello della delibera che dispone l'assegnazione medesima. Tali precisazioni valgono anche nelle ipotesi di beni (autovetture ovvero immobili) concessi in uso ai dipendenti per esigenze di lavoro.

Il cambiamento di destinazione d'uso anche se effettuato in prossimità della data di assegnazione per acquisire lo status di bene agevolabile è scelta preordinata all'esercizio di una facoltà prevista dal legislatore dalla quale origina un legittimo risparmio di imposta non sindacabile ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

Non rientrano tra i beni assegnabili in modo agevolato i singoli diritti, quali quelli reali afferenti i beni medesimi (es., usufrutto, nuda proprietà,) ovvero quelli edificatori.

Al riguardo va osservato, infatti, che essendo la disciplina in esame applicabile solo nei confronti dei beni, non è possibile beneficiare della stessa qualora la società intenda assegnare non l'intera proprietà, ma un singolo diritto sul bene. Nel caso in cui la società risulti titolare di un diritto reale parziale sul bene (ad esempio, sia titolare della nuda proprietà e abbia dato in usufrutto o in abitazione il bene al socio), si ritiene, tuttavia, che sia possibile beneficiare della disciplina in esame qualora la società si liberi del suo diritto reale parziale assegnando definitivamente il bene al socio. Anche in tal caso, infatti, si realizza la fuoriuscita del bene dal patrimonio della società a quello del socio.

In particolare, i beni che possono formare oggetto dell'assegnazione agevolata ai soci sono i seguenti:

- beni immobili, diversi da quelli indicati nell'art. 43, comma 2, primo periodo, del T.U.I.R.;
- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l'attività propria dell'impresa.

Nell'ipotesi di società che si trovano in una fase di liquidazione - in cui non è esercitata alcuna attività d'impresa, ma si è in presenza di una mera fase di chiusura dei rapporti di credito/debito verso terzi finalizzata alla cessazione dell'attività - gli immobili possono, in linea generale, rientrare nell'assegnazione agevolata in esame. In tal caso, infatti, si ritiene rispettata la finalità della disciplina in commento che intende favorire la fuoriuscita di quei beni che non sono direttamente utilizzati nell'espletamento di attività tipicamente imprenditoriali.

Come già precisato, l'assegnazione dei beni costituisce, insieme all'attribuzione di denaro, uno degli strumenti attraverso cui la società effettua la distribuzione dell'utile di esercizio, la ripartizione di riserve (di utili o di capitale), la riduzione del capitale sociale.

Non costituisce causa ostativa l'attribuzione di beni agevolabili solo a taluni soci anziché alla generalità di essi; possono essere contestualmente assegnati sia beni agevolabili che beni non agevolabili.

Ciò posto, vengono di seguito esaminate le due categorie di beni assegnabili ai soci in modo agevolato.

3.1 Beni immobili, diversi da quelli indicati nell'art. 43, comma 2, primo periodo, del T.U.I.R.

Possono essere assegnati in regime agevolato solo beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte della società.

Si definiscono strumentali per destinazione quegli immobili che hanno come unico impiego quello di essere “direttamente utilizzati” nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, senza risultare idonei a produrre un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti.

Sono, quindi, assegnabili in modo agevolato gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire:

- quelli strumentali per natura, sempre che siano concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall’impresa;
- quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- quelli che concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le disposizioni di cui all’art. 90 del T.U.I.R.

Sono, invece, esclusi dall’agevolazione i beni immobili i quali, pur essendo per le loro caratteristiche qualificabili tra quelli strumentali per natura, in quanto non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono tuttavia utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte del loro possessore.

Sono, invece, agevolabili in quanto si considerano “non strumentali per destinazione” quegli immobili che, pur concorrendo alla determinazione del reddito d’impresa che la società consegue, si caratterizzano per il fatto di costituire beni oggetto dell’attività d’impresa e di essere suscettibili di produrre un loro autonomo reddito attratto al reddito d’impresa (quali, in generale, gli immobili locati a terzi).

Appartengono a tale categoria, gli immobili posseduti dalle società che hanno per oggetto la gestione di immobili, in quanto gli stessi sono idonei a produrre un autonomo reddito (quello che deriva dalla loro locazione) ancorché, per principio di attrazione, lo stesso concorra alla unitaria determinazione del reddito di impresa.

Si chiarisce, al riguardo, il caso in cui, accanto ad un’attività di gestione passiva che si manifesta con la mera percezione di canoni di locazione/affitto relativi ad una pluralità di immobili (che consente l’assegnazione/cessione

agevolata), si ponga in essere un'attività consistente nell'esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento dello stesso. Trattasi, ad esempio, degli immobili che fanno parte di complessi immobiliari aventi destinazione unitaria quali villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali.

La prestazione di tali servizi può risultare essenziale e determinante, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, al fine di considerare tali immobili come componente inscindibile di una gestione attiva del compendio immobiliare. In tale ottica, gli immobili in questione vanno considerati quali beni "utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa" e quindi esclusi dalla disciplina agevolata in esame. Al fine di individuare se i predetti requisiti siano essenziali e determinanti si rinvia ai criteri enunciati nel capitolo 4 della circolare n. 7/E del 29 marzo 2013.

Con riferimento alle società operanti nel settore agricolo, si precisa che qualora il terreno sia utilizzato per effettuare la coltivazione e/o l'allevamento di animali lo stesso non è assegnabile ai soci in regime agevolato, essendo in tal caso impiegato dalla società nell'esercizio dell'impresa.

Rientrano, invece, nella disciplina in esame i terreni concessi in locazione o in comodato al momento dell'assegnazione, non essendo in tal caso gli stessi impiegati dalla società nell'esercizio dell'impresa.

3.2 Beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l'attività propria dell'impresa.

La norma in esame prevede la possibilità di assegnare in modo agevolato ai soci i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l'attività propria dell'impresa. Circa il concetto di strumentalità nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, restano confermate le precisazioni più volte fornite dalla scrivente sull'argomento: trattasi di quei beni senza i quali l'attività dell'impresa non può essere esercitata. Rientrano, ad esempio, in tale fattispecie,

le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati rispettivamente dalle scuole di addestramento al volo e alla navigazione.

4 Determinazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva

Il comma 116, dell'articolo 1 dispone che sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura dell'8 per cento, ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione.

Per i beni la cui assegnazione è soggetta ad IVA, l'imposta si applica nei modi ordinari sul valore normale dei beni con l'aliquota propria dei medesimi.

Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, fermo restando per tutti i beni assegnabili il riferimento al costo fiscalmente riconosciuto, il comma 117 dell'articolo 1 stabilisce, con riferimento ai beni immobili, che su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla norma in esame, il valore normale, in alternativa a quello di cui all'art. 9 del T.U.I.R., può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Il richiamato comma 4 dell'articolo 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 prevede la c.d. valutazione automatica, secondo cui non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a 75 volte il reddito

dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 100 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito.

Si rammenta che il meccanismo della valutazione automatica fondata sulle rendite catastali, come chiarito con la circolare 29 maggio 2013, n. 18 ha subito modifiche nel corso degli anni, per effetto dell'aggiornamento dei moltiplicatori attuato, tra l'altro, con l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con l'articolo 1-bis del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con la legge 30 luglio 2004, n. 191 e, da ultimo, con l'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con la legge 24 novembre 2006, n. 286.

In definitiva, i coefficienti da applicare alle rendite, anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva in argomento sono i seguenti:

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE
Terreni	112,5
Categoria C/1 ed E	42,84
Categoria A/10 e D	63
Tutti gli altri fabbricati	126
Categoria B	176,40
Fabbricati "Prima Casa"	115,5

Con riferimento a quanto precede, si precisa che, ai fini dell'assegnazione, il valore normale degli immobili - analogamente al criterio espressamente previsto dalla norma con riferimento alla cessione degli immobili stessi, di cui si tratterà nel prosieguo - può essere computato in misura non inferiore ad uno dei sopra indicati valori. Pertanto, ad esempio, qualora il valore normale del bene immobile che si intende assegnare, determinato ai sensi dell'art. 9 del T.U.I.R., sia pari a 100 e quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori delle rendite catastali sia pari a 80, il valore normale ai fini

dell'assegnazione di cui trattasi potrà essere assunto anche in un importo intermedio tra i due predetti valori.

Possono essere effettuate anche scelte diversificate per immobile assegnato, indipendentemente dal fatto che l'assegnazione agevolata possa riguardare più immobili.

Come sopra evidenziato, è possibile beneficiare della disciplina in esame anche nel caso in cui la società risulti titolare di un diritto reale parziale sul bene (ad esempio, sia titolare della nuda proprietà e abbia dato in usufrutto o in abitazione il bene al socio) e provveda a liberarsene assegnando definitivamente il bene al socio. In tal caso, ai fini della determinazione della plusvalenza da assoggettare a imposta sostitutiva, in linea di principio, occorre far riferimento al valore (normale o catastale) della piena proprietà ridotto del diritto precedentemente concesso al socio (ad esempio, usufrutto o abitazione) calcolato sulla base del valore normale o catastale di cui all'articolo 48 del TUR. Va da sé che il valore normale o catastale del bene ridotto del diritto concesso al socio deve essere confrontato con il valore fiscale della piena proprietà del bene anch'esso ridotto del valore del diritto concesso al socio.

Il valore normale per i beni mobili iscritti in pubblici registri, non dettando la norma in esame alcuna particolare previsione, deve essere individuato in base alle ordinarie disposizioni del comma 3 dell'art. 9 del T.U.I.R..

L'altro elemento da considerare per la determinazione della base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap - nella misura dell'8 per cento, ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative - è costituito dal costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato.

A tale riguardo si precisa che, relativamente ai beni plusvalenti, il costo fiscalmente riconosciuto è determinato secondo i criteri previsti dall'art. 110, comma 1, lettera b), del T.U.I.R., al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti.

Con riferimento ai beni che in caso di cessione, ai sensi dell'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del T.U.I.R., danno luogo a ricavi (così detti beni-merce), nell'ipotesi in cui questi non siano valutati dalla società in base al metodo del "costo specifico", il costo fiscalmente riconosciuto va determinato facendo quindi riferimento ad una situazione di magazzino, relativa ai beni assegnati, redatta alla data di assegnazione con i criteri di cui all'articolo 92 del T.U.I.R.

Si precisa, inoltre, che nell'ipotesi in cui il valore normale/catastale dei beni assegnati sia inferiore al loro costo fiscalmente riconosciuto, la base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva sarà pari a zero e la minusvalenza non è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Tuttavia, la mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire della disciplina agevolativa in esame.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, da applicare alla base imponibile come sopra determinata è, come già precisato, pari all'8 per cento, ovvero al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione.

Sulla base di quanto chiarito nella relazione illustrativa alla disciplina di scioglimento agevolato in esame, l'imposta sostitutiva del 10,5 per cento è applicabile in relazione ai soggetti nei cui confronti trova applicazione la disciplina delle c.d. "società non operative" (ossia, le società che non superano il test di operatività previsto dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724) o delle c.d. "società in perdita sistematica" (ossia, le società che presentano tre periodi di imposta in perdita ai sensi dell'articolo 2 dei commi 36-decies e seguenti del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, successivamente aumentati a cinque dall'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di quest'ultimo decreto – cfr. Circolare n. 31/E del 2014, par. 9, e Circolare n. 6/E del 2015, par. 11.3), per almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.

Nell'ipotesi in cui un soggetto con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare provveda all'assegnazione di beni ai propri soci nel corso del 2016, occorrerà verificare se in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti all'assegnazione (ossia, per il triennio 2013, 2014 e 2015) lo stesso sia considerato come "non operativo" o "in perdita sistematica". Pertanto, il soggetto interessato valuterà per ognuno dei periodi d'imposta compresi nel triennio di osservazione (ad esempio, per il 2014) il ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994 (ossia, l'esistenza di ricavi minimi presunti superiori a quelli analitici per lo stesso 2014) ovvero di quelle richieste dall'articolo 2 dei commi 36-decies e seguenti del decreto legge n. 138 del 2011 (ossia, l'essere consecutivamente in perdita fiscale per i cinque periodi d'imposta precedenti al 2014 ovvero per il quinquennio 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013). Di conseguenza, qualora lo stesso soggetto si qualifichi come "non operativo" o "in perdita sistematica" per due periodi d'imposta nell'ambito del triennio di osservazione (ad esempio, nel triennio 2013-2015, si qualifichi, per il 2013, come "non operativo" e, per il 2014, come "in perdita sistematica" mentre, per il 2015, ricorra una causa di disapplicazione automatica rilevante sia per la disciplina delle "società non operative" che per quella delle "società in perdita sistematica") precedente al periodo d'imposta di assegnazione dei beni (il 2016), troverà applicazione l'imposta sostitutiva in parola con l'aliquota del 10,5 per cento.

Si precisa, altresì, che la società è considerata "non operativa" a prescindere dalla circostanza che il reddito effettivo sia superiore rispetto a quello determinato attraverso l'applicazione dei coefficienti di cui al comma 3 del citato articolo 30 (cfr. la Circolare n. 25/E del 2007).

Inoltre, sulla condizione di "non operatività" e su quella di "perdita sistematica" ha influenza l'esistenza di una delle cause di esclusione previste dall'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 o di disapplicazione automatica previste dai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14

febbraio 2008 e dell'11 giugno 2012, ovvero il parere di accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del comma 4-bis nel medesimo articolo 30.

In proposito, si ricorda che le società in stato di liquidazione le quali, con impegno assunto in dichiarazione dei redditi, richiedono la cancellazione dal registro delle imprese (a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile) entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva, beneficiano della disapplicazione automatica delle discipline in esame come previsto nei ricordati Provvedimenti del 14 febbraio 2008 e dell'11 giugno 2012.

Si fa, altresì, presente che non troveranno applicazione le disposizioni in materia di “società non operative” e di “società in perdita sistematica” nei confronti dei soggetti che ritengono sussistere le condizioni di cui al comma 4-bis del citato articolo 30 ma che non hanno presentato l'istanza di interpello ivi prevista ovvero, avendola presentata, non hanno ricevuto risposta positiva, e che, al contempo, hanno dato separata indicazione nella dichiarazione dei redditi di tali circostanze (come previsto dall'articolo 30, comma 4-quater della legge n. 724 del 1994 come sostituito dall'articolo 7, comma 12, lettera c), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, pertanto, dal periodo d'imposta 2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Va sottolineato che troverà applicazione l'aliquota dell'8 per cento per tutte le società che non dispongono del periodo triennale di osservazione richiesto dal predetto articolo 1, comma 116. Ad esempio, nei confronti di una società costituita nel corso del 2014 che assegni i propri beni nel 2016, troverà applicazione l'aliquota dell'8 per cento non disponendo la stessa del periodo triennale di osservazione richiesto dal citato comma 116.

L'ultimo periodo del comma 116 dell'articolo 1 dispone che le riserve in sospensione d'imposta, annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 13 per cento.

Tali riserve possono derivare, ad esempio, da una precedente legge speciale di rivalutazione di cui la società ha beneficiato.

5 Il versamento dell'imposta sostitutiva

Le società che si avvalgono delle disposizioni della norma in esame devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017 con i criteri di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Si evidenzia che l'esercizio dell'opzione per l'assegnazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva.

Pertanto, l'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell'assegnazione agevolata. In tal caso, l'imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando la possibilità per il contribuente di avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (cosiddetto "ravvedimento operoso").

6 Effetti dell'operazione di assegnazione nei confronti dei soci assegnatari

Occorre preliminarmente precisare che la norma ha lo scopo di consentire alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni di assegnare beni ai soci, applicando un'imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni stessi ed il loro costo fiscalmente riconosciuto, che chiuda (fino a concorrenza dell'ammontare tassato) qualsiasi debito tributario sia in capo alla società, sia in capo al socio. Ne consegue che il pagamento dell'imposta sostitutiva operato dalla società risulta definitivo e liberatorio per i soci assegnatari di

qualsiasi ulteriore tassazione, esattamente come previsto nel caso delle trasformazioni agevolate in società semplici.

Si ricorda che, per il socio di una società di capitali, il trattamento fiscale delle attribuzioni di somme o beni è rinvenibile nell'art. 47 del TUIR, norma di carattere sostanziale rubricata "Utili da partecipazioni in società ed enti". Da questa norma emerge il principio che le attribuzioni effettuate a titolo di restituzione di riserve di capitale sono irrilevanti sotto il profilo reddituale, ma riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Nell'ipotesi in cui la restituzione (assegnazione) ecceda il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, tale differenza è tassabile in capo al socio. Dalla stessa norma si ricava indirettamente l'ulteriore principio che, nei casi di attribuzione di somme o beni a titolo di ripartizione di riserve di utili, l'incasso del dividendo da parte del socio costituisce reddito per il percettore e non comporta la riduzione del costo fiscale della partecipazione. Se sono stati assegnati beni il dividendo si determina in misura pari al valore normale degli stessi, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 del TUIR.

L'articolo 1, comma 118, escludendo le particolari assegnazioni in oggetto dalla disciplina delle disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del TUIR, intende garantire che non scattino le presunzioni previste dalla stessa disposizione. Ovviamente, tale effetto è limitato alla differenza tra i maggiori valori dei beni assegnati e il loro valore contabile fiscalmente riconosciuto su cui è stata corrisposta l'imposta sostitutiva che si considera prelevata a titolo definitivo.

Si precisa che ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 67, comma 1, lett. b), del T.U.I.R., che prevede l'imponibilità delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti da non più di cinque anni, l'operazione di assegnazione fissa il giorno a partire dal quale decorre il quinquennio di osservazione. Il socio assegnatario può, quindi, cedere senza generare plusvalenze solo dopo che sono trascorsi almeno cinque anni dall'assegnazione dell'immobile.

Per meglio comprendere l'effettiva portata delle disposizioni in esame, si analizzano, di seguito, gli effetti della assegnazione sulla tassazione in capo ai soci, distinguendo i casi in cui l'assegnazione è effettuata da società di capitali rispetto all'ipotesi in cui la stessa è operata da società di persone.

6.1 Tassazione del socio di società di capitali

Nel caso di distribuzione di riserve di utili, sui percettori del dividendo, opera poi un autonomo prelievo pari:

- per i soggetti IRES, al 5 per cento degli utili percepiti. Ciò al fine di individuare, in maniera forfetaria, una quota dei costi relativi alla gestione delle partecipazioni da assoggettare a tassazione.
- per i soggetti IRPEF, al 49,72 per cento degli utili percepiti, al fine di ricostruire la progressività dell'imposta.

In definitiva, alla luce di quanto appena evidenziato, deve ritenersi che, per i soci delle società di capitali, il pagamento dell'imposta sostitutiva operato dalla società determina l'irrilevanza in capo al socio dell'importo assoggettato a tassazione dalla società.

Si evidenzia, peraltro, che per il socio assume rilevanza ai fini della tassazione (ossia come riduzione del valore della partecipazione nel caso di distribuzione di riserve di capitale o come dividendo nell'ipotesi di distribuzione di riserve di utili) il valore (normale o catastale) preso a riferimento dalla società per la determinazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Il costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato al socio sarà, conseguentemente, pari al valore (normale o catastale) del bene che ha assunto rilevanza in capo alla società per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Ciò a prescindere dall'importo eventualmente contabilizzato dal socio assegnatario.

Si precisa, peraltro, che in caso di assegnazione dei beni con contestuale accollo dei debiti da parte del socio, il valore da considerare ai fini della

rilevanza fiscale in capo a quest'ultimo deve essere considerato al netto dell'importo dei debiti accollati.

Come già evidenziato, l'assegnazione dei beni assumerà rilevanza per il socio come dividendo se saranno state annullate riserve di utili, ovvero in riduzione del costo della partecipazione se saranno state annullate riserve di capitale.

6.1.1 Assegnazione agevolata con riduzione di riserve di capitale

L'assegnazione dei beni ai soci comporta una riduzione del patrimonio netto della società in contropartita della riduzione dell'attivo dello stato patrimoniale conseguente al trasferimento dei beni dalla sfera patrimoniale della società a quella del socio.

Il riconoscimento, ai fini fiscali, del maggior valore del bene in capo al socio, per effetto del pagamento dell'imposta sostitutiva da parte della società, comporta la rideterminazione del costo della partecipazione. Quest'ultimo, infatti, dovrà essere incrementato in primo luogo del maggior "valore affrancato" ed in secondo luogo, decrementato in conseguenza della fuoriuscita del bene dal patrimonio sociale.

In sostanza, il socio assegnatario, prima di operare la riduzione del costo della partecipazione, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 118 dell'articolo 1, in misura pari al valore normale del bene assegnato, dovrà incrementare lo stesso costo per la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva, così come previsto dal primo periodo dello stesso comma 118, in relazione alle operazioni di trasformazione.

Nell'ipotesi in cui il valore del bene assegnato dovesse essere maggiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, incrementato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva, l'eccedenza è soggetta a tassazione nei modi ordinari in capo al socio assegnatario.

Esempio 1: annullamento riserve di capitale

Si supponga che il socio abbia una partecipazione in una società di capitali che possiede tra l'altro il bene assegnato e che prenda a riferimento il valore catastale per determinare la plusvalenza.

Si ipotizzino, inoltre, i seguenti valori in capo alla società:

- Valore normale del bene assegnato: 100;
- Valore catastale del bene assegnato: 90;
- Valore fiscale e contabile del bene ante assegnazione: 70;
- Valore riserve di capitale annullate: 100;
- Differenza su cui si applica l'imposta sostitutiva: 20 (90-70).

Si ipotizzi, inoltre, che il costo della partecipazione del socio ante assegnazione sia pari a 60.

In tal caso, dopo l'assegnazione la situazione in capo al socio sarà la seguente:

- Costo della partecipazione post assegnazione: -10 (60 + 20 - 90);
- Differenza da assoggettare a tassazione: 10 (90 - 80);
- Costo fiscale del bene in capo al socio: 90.

Come si evince dall'esempio, dopo l'assegnazione, il socio riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (60), incrementato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva (20), per un importo pari al valore catastale del bene assegnato (90).

Poiché il valore catastale del bene assegnato (90) è maggiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (60), l'eccedenza ridotta della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva dalla società (30-20) è soggetta a tassazione nei modi ordinari.

Il costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato al socio sarà, conseguentemente, pari al valore catastale del bene che ha assunto rilevanza in capo alla società per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

6.1.2 Assegnazione agevolata con riduzione di riserve di utili ovvero con riduzione di riserve di utili e di capitale

In caso di assegnazione agevolata mediante riduzione di riserve di utili, il costo della partecipazione in capo al socio rimarrà inalterato. La differenza tra il valore normale del bene e la plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva concorrerà al reddito del socio assegnatario secondo i modi ordinari.

Esempio 2: annullamento riserve di utili

Si supponga che il socio abbia una partecipazione in una società di capitali che assegna il bene annullando riserve di utili e prendendo a riferimento il valore catastale per determinare la plusvalenza. Si ipotizzino, inoltre, i seguenti valori:

- Valore normale del bene assegnato: 100;
- Valore catastale del bene assegnato: 90;
- Valore fiscale del bene: 70;
- Valore riserve di utili annullate 100;
- Differenza su cui si applica l'imposta sostitutiva: 20 (90-70).

Si ipotizzi, inoltre, che il costo della partecipazione del socio ante assegnazione sia pari a 30.

In tal caso, dopo l'assegnazione la situazione in capo al socio sarà la seguente:

- Costo della partecipazione del socio post assegnazione: 30;
- Importo da assoggettare a tassazione come dividendo: 70 (90 – 20)
- Costo fiscale del bene in capo al socio: 90.

Come si evince dall'esempio, dopo l'assegnazione, il socio mantiene inalterato il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (30) e assoggetta a tassazione come dividendo il valore catastale del bene assegnato al netto della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva dalla società (90-20). Il costo fiscale del bene in capo al socio sarà pari al valore catastale, considerato che quest'ultimo ha assunto rilevanza ai fini della tassazione in capo al socio stesso.

Esempio 3: annullamento riserve di utili e di capitale

Si supponga che il socio abbia una partecipazione in una società di capitali che assegna il bene annullando per pari importo riserve di utili (50) e di capitale (50) e che prenda a riferimento il valore catastale per determinare la plusvalenza. Si ipotizzino, inoltre, i seguenti valori:

- Valore normale del bene assegnato: 100;
- Valore catastale del bene assegnato: 90;
- Valore fiscale del bene: 70;
- Valore riserve di capitale annullate: 50;
- Valore riserve di utili annullate: 50;
- Differenza su cui si applica l'imposta sostitutiva: 20 (90-70).

Si ipotizzi, inoltre, che il costo della partecipazione del socio ante assegnazione sia pari a 55.

In tal caso, dopo l'assegnazione la situazione in capo al socio sarà la seguente:

- Costo della partecipazione del socio post assegnazione: 20 (55+10-45);
- Importo da assoggettare a tassazione come dividendo: 35 (45-10);
- Costo fiscale del bene in capo al socio: 90.

Come si evince dall'esempio, dopo l'assegnazione, il socio - a fronte dell'annullamento di riserve di capitale per 50 - incrementa il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione per un importo pari al 50 per cento dell'importo assoggettato a imposta sostitutiva dalla società (ossia 10, pari al 50% di 20) e, contestualmente, lo riduce per un importo pari al 50 per cento del valore catastale del bene assegnato (ossia 45, pari al 50% di 90).

A fronte dell'annullamento di riserve di utili, sempre per 50, la differenza (35) tra il 50 per cento del valore catastale del bene assegnato (ossia 45, pari al 50% di 90) e il 50 per cento dell'importo assoggettato a imposta sostitutiva dalla società (ossia 10, pari al 50% di 20) concorrerà al reddito come dividendo nei modi ordinari.

Il costo fiscale del bene in capo al socio sarà pari al valore catastale, considerato che quest'ultimo ha assunto rilevanza ai fini della tassazione in capo al socio stesso.

6.2 Tassazione del socio di società di persone

Per i soci delle società di persone l'applicazione delle ordinarie regole di tassazione per trasparenza in capo soci determina che il pagamento dell'imposta sostitutiva rende - per l'importo già assoggettato a tassazione - definitiva e liberatoria la tassazione in capo ai soci assegnatari.

In particolare, l'assegnazione dei beni ai soci comporta una riduzione del patrimonio netto della società in contropartita della riduzione dell'attivo dello stato patrimoniale conseguente al trasferimento dei beni dalla sfera patrimoniale della società a quella del socio.

Il riconoscimento, ai fini fiscali, del maggior valore del bene in capo al socio, per effetto del pagamento dell'imposta sostitutiva, comporta la rideterminazione del costo della partecipazione. Quest'ultimo, infatti, dovrà essere incrementato in primo luogo del maggior valore assoggettato a imposta sostitutiva dalla società ed, in secondo luogo, decrementato in conseguenza della fuoriuscita del bene dal patrimonio sociale.

In particolare, il versamento dell'imposta sostitutiva effettuato dalla società determina, in misura proporzionale, l'incremento del valore della partecipazione di tutti i soci - al fine di rendere definitiva e liberatoria la tassazione operata dalla società - mentre il bene potrà essere attribuito ad uno solo dei soci con conseguenziali effetti di riduzione del valore fiscale della partecipazione.

Si evidenzia, peraltro, che per il socio assume rilevanza ai fini della tassazione (ossia come riduzione del valore della partecipazione) il valore (normale o catastale) preso a riferimento dalla società per determinare la plusvalenza da assoggettare a imposta sostitutiva.

In sostanza, il socio assegnatario, prima di operare la riduzione del costo della partecipazione in misura pari al valore (normale o catastale) del bene preso a riferimento dalla società, dovrà incrementare lo stesso costo per la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

Esempio 4: tassazione socio di società di persone

Si supponga che il socio abbia una partecipazione in una società di persone che possiede solo il bene assegnato e che prenda a riferimento il valore catastale per determinare la plusvalenza (indipendentemente dal fatto che riduca riserve di utili o di capitali). Si ipotizzino, inoltre, i seguenti valori:

- Valore normale del bene assegnato: 100;
- Valore catastale del bene assegnato: 95
- Valore fiscale del bene: 90;
- Differenza su cui si applica l'imposta sostitutiva: 5 (95-90);
- Costo della partecipazione del socio ante assegnazione: 90;
- Costo della partecipazione del socio post assegnazione: 0 ($90 + 5 - 95$);
- Differenza da assoggettare a tassazione: 0;
- Costo fiscale del bene in capo al socio: 95.

Come si evince dall'esempio, dopo l'assegnazione, il socio incrementa il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (90) per un importo pari alla plusvalenza tassata in capo alla società (5) e, contestualmente, lo riduce per un importo pari al valore catastale del bene assegnato (95) preso a riferimento dalla società per determinare la plusvalenza da assoggettare a imposta sostitutiva.

Poiché il valore catastale del bene assegnato (95) è pari al nuovo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (95), non emerge una differenza da assoggettare a tassazione in capo al socio. Il costo fiscale del bene in capo al socio sarà, nell'esempio, pari al valore catastale del bene, considerato che quest'ultimo ha assunto rilevanza ai fini della tassazione in capo al socio stesso.

PARTE II - Disciplina ai fini dell'IVA e degli altri tributi indiretti

7 *Imposta sul valore aggiunto*

Le assegnazioni di beni ai soci, in base all'art. 2, secondo comma, n. 6), del D.P.R. n. 633 del 1972, costituiscono cessioni di beni ed integrano il presupposto oggettivo ai fini dell'applicazione dell'IVA.

Il numero n. 6), secondo comma, del citato articolo 2 prevede, infatti, che sono considerate cessioni di beni e, quindi, sono soggette ad IVA “le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica”.

Con la Circolare n. 40/E del 13 maggio 2002 è stato chiarito che - in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 5 della VI Direttiva (ora articolo 16 della Direttiva 2006/112/CE), e con l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (causa C-322/99 e C-323/99) - l'assegnazione di beni ai soci realizza una ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa. Sono, pertanto, applicabili anche ai casi di assegnazione di beni ai soci le disposizioni sull'autoconsumo (contenute nell'articolo 2, secondo comma, n.5), laddove prevedono la non applicazione dell'Iva per “quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19”.

Trattasi dei casi in cui tali beni non abbiano consentito la detrazione dell'IVA in ragione del loro acquisto presso un soggetto privato, ovvero poiché l'acquisto è avvenuto prima dell'introduzione dell'IVA nell'ordinamento interno nonché dei casi in cui i beni sono acquistati o importati senza il diritto alla detrazione, neanche parziale, della relativa imposta, ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Sempre con la citata circolare n. 40/E del 2002 è stato, altresì, precisato che, in caso di acquisto dell'immobile senza applicazione dell'imposta, al quale abbiano fatto seguito interventi di riparazione e di recupero edilizio, per i quali, invece, si è provveduto alla detrazione dell'imposta, il contribuente – in conformità ai principi desumibili dalle sopra richiamate sentenze della Corte di Giustizia - all'atto dell'estromissione di tali beni, dovrà, in relazione all'imposta afferente a tali spese, operare la rettifica della detrazione a norma dell'art. 19-bis2, qualora le stesse siano incrementative del valore dell'immobile e non abbiano esaurito la loro utilità all'atto dell'estromissione.

Tale principio è stato successivamente ribadito con la Risoluzione n. 194/E del 17 giugno 2002.

Pertanto, sulla base dei principi generali, rilevano agli effetti dell'imposta, tutte le assegnazioni di beni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale in via di rivalsa al momento dell'acquisto, dell'importazione o dell'effettuazione degli investimenti prima indicati.

Viceversa esulano dall'ambito applicativo del tributo le fattispecie di assegnazione di beni in relazione alle quali era preclusa la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto.

7.1 Determinazione della base imponibile

Come precisato in premessa, la disciplina in esame non prevede alcuna agevolazione in materia IVA, nemmeno con riferimento alle modalità di determinazione della base imponibile delle assegnazioni. Non trova, pertanto, applicazione in ambito IVA neanche la disposizione contenuta nel regime in commento che consente la determinazione della base imponibile delle assegnazioni sulla base del valore catastale dell'immobile.

Ai fini della determinazione della base imponibile occorrerà fare riferimento al criterio costituito *“dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal*

prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni” di cui all’art. 13, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972, così come riformulato dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), nell’ambito degli interventi volti ad allineare la normativa nazionale in materia di IVA a quella comunitaria.

Detta previsione normativa è perfettamente conforme alla disciplina comunitaria dettata dall'articolo 74 della Direttiva n. 2006/112/CE, ai sensi della quale per le operazioni nelle quali manca il corrispettivo la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

La previsione del criterio del prezzo di acquisto o di costo, in sostituzione di quello del valore normale, implica che la base imponibile IVA della cessione gratuita non comprenda il “ricarico” normalmente praticato sul mercato per quel bene, bensì sia costituita dal prezzo di acquisto del bene “attualizzato” al momento della cessione.

Utili riferimenti a riguardo possono essere tratti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, 17 maggio 2001 - procedimenti riuniti C-322/99 e C- 323/99 (sentenza Fischer) - secondo cui la base imponibile della cessione gratuita coincide con il “valore residuo del bene al momento del prelievo”. La medesima sentenza ha precisato altresì che, nella quantificazione di detto “valore residuo”, occorre tener conto anche delle spese relative agli interventi consistenti nell'incorporazione nel bene principale oggetto di cessione di altri beni che ne abbiano comportato un incremento duraturo di valore non interamente consumato al momento del prelievo.

La stessa Corte ha, peraltro, confermato tale orientamento con la sentenza 3 maggio 2013, causa C-142/12, in cui si è stabilita la non conformità al diritto comunitario di una norma nazionale che consideri il valore normale quale base

imponibile dei beni destinati ad attività estranee a quella di impresa, nel caso in cui tale ultima attività cessi.

Pertanto, ai fini della determinazione dell'imponibile, il prezzo di acquisto non può essere limitato all'importo pagato per acquistare il bene, ma deve comprendere anche tutte le spese sostenute per riparare e completare il bene stesso durante la sua vita aziendale (semprech  si tratti di spese relative ad acquisti di beni e servizi in relazione ai quali sia stata applicata l'imposta e sia stata operata la detrazione della medesima), tenendosi, comunque, conto, anche con riferimento a queste, del deprezzamento che il bene ha subito nel tempo.

Tale criterio deve ritenersi applicabile anche nelle ipotesi di assegnazione ai soci di beni detenuti in forza di un contratto di leasing per i quali sia stata esercitata l'opzione di acquisto. Anche in tali casi, il valore dei beni deve corrispondere al valore residuo degli stessi al momento del prelievo, in modo tale che si tenga conto, come sopra precisato, dell'evoluzione del valore dei beni tra la data della loro acquisizione e quella della loro estromissione dall'attività di impresa. Attesa la necessit  di rispettare le regole comunitarie, si esprime l'avviso che, ferma restando la generale qualificazione del leasing come prestazione di servizio, l'assegnazione dopo il riscatto assume, pertanto, rilevanza, ai fini dell'IVA, non gi  in funzione del solo prezzo di riscatto, ma di un valore che, oltre gli apprezzamenti e deprezzamenti di cui si   detto, deve essere calcolato tenendo conto anche dei canoni di leasing pagati alla societ  concedente prima dell'esercizio del riscatto.

7.2 Disciplina delle assegnazioni di immobili

La legge di stabilit  2016 consente l'assegnazione agevolata esclusivamente per gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione. Ai fini delle imposte sul reddito, si deve far riferimento ai fabbricati che non siano utilizzati direttamente dalla societ  nell'esercizio dell'impresa. Possono, pertanto,

rientrare nell'assegnazione agevolata gli immobili merce, quelli patrimoniali e quelli che, pur essendo strumentali per natura, non sono utilizzati direttamente nell'esercizio della attività.

Le assegnazione degli immobili ai soci, ai fini IVA, sono, invece, assoggettate alle regole ordinarie dettate dal D.P.R. n. 633 del 1972.

In base a tali regole, l'IVA applicabile all'assegnazione dipende dalla natura dell'immobile oggetto di assegnazione, distinguendosi a tal proposito tre diverse fattispecie: i fabbricati abitativi, i fabbricati strumentali e, infine, i terreni.

Ai fini IVA, secondo le regole ordinarie, per individuare gli immobili strumentali rileva la qualifica oggettiva del fabbricato strumentale per natura, in quanto rientrante nelle categorie catastali B, C, D, E ed A/10, indipendentemente dall'utilizzo, cioè dalla effettiva destinazione strumentale all'attività propria dell'impresa.

7.2.1 Disciplina delle assegnazioni di fabbricati abitativi

In base all'art. 10, primo comma, n. 8-bis), del D.P.R. n. 633 del 1972, le assegnazioni di fabbricati abitativi - intendendosi per tali quelli appartenenti alla categoria catastale A con esclusione di quelli ricompresi negli A/10 - sono soggette al regime "naturale" di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

- 1) assegnazioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento;
- 2) assegnazioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nell'atto di assegnazione l'assegnante abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

- 3) assegnazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nell'atto di assegnazione l'assegnante/cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

7.2.2 Disciplina delle assegnazioni di fabbricati strumentali

Le assegnazioni di fabbricati strumentali, ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 8-ter), del D.P.R. n. 633 del 1972 (come modificato dal D.L. n. 83 del 2012), costituiscono operazioni imponibili se effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento.

In tutti gli altri casi opera il regime “naturale” di esenzione da IVA ma è, comunque, riconosciuto all'assegnante/cedente il diritto di optare, nel relativo atto, per l'imponibilità.

7.2.3 Disciplina delle assegnazioni di terreni

Per quanto riguarda, invece, le assegnazioni aventi per oggetto un terreno, occorre distinguere a seconda che il terreno sia o meno suscettibile di utilizzazione edificatoria.

La Circolare del 29 maggio 2013, n. 18, richiamando la nozione di “area fabbricabile” contenuta nell'articolo 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, ha chiarito che un'area si considera edificabile ancor prima della conclusione dell'iter procedimentale per l'approvazione dello strumento urbanistico generale, purché detto documento di pianificazione urbanistica sia stato adottato dal Comune.

Le assegnazioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria non sono soggette ad IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c.), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Diversamente dai terreni non edificabili, le assegnazioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria sono imponibili con aliquota ordinaria.

7.3 Rettifiche alla detrazione

Nella considerazione che le assegnazioni possono riguardare beni ammortizzabili, occorre verificare se all'atto dell'assegnazione si renda necessario operare le rettifiche d'imposta disciplinate dall'art. 19-bis 2 del D.P.R. 633 del 1972. Si evidenzia che ai sensi del comma 8 della suddetta norma i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili. L'obbligo di operare la rettifica dell'IVA detratta al momento dell'acquisto e le modalità con le quali va operata dipende dal "regime" con il quale i beni ammortizzabili sono assegnati e dalla circostanza che l'assegnazione avvenga nel corso del relativo periodo di tutela fiscale.

Si ricorda che la rettifica va operata, a norma dell'art. 19-bis 2, in un'unica soluzione, con riferimento a tanti quinti o a tanti decimi quanti sono gli anni mancanti al compimento del periodo di tutela fiscale.

Si precisa, infine, che, in caso di assegnazione di immobili acquisiti mediante contratto di leasing per i quali sia stata esercitata l'opzione d'acquisto, ai fini del computo del periodo decennale di rettifica della detrazione occorre, di regola, fare riferimento alla data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte della società utilizzatrice. E' da tale momento, infatti, che, a norma del suddetto art. 19-bis 2, comma 8, del menzionato D.P.R. n. 633 del 1972, decorre il periodo decennale di "tutela fiscale".

8 Imposta di registro

L'articolo 1, comma 119, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede che *"Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 115 a 118, le aliquote dell'imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa"*.

Al riguardo, appare utile rammentare che l'assegnazione dei beni ai soci è disciplinata, in via generale, nell'articolo 4, lettera d), n. 1) e 2) della tariffa, parte prima, allegata al TUR.

Tale disposizione stabilisce che nel caso di assegnazioni di beni ai soci soggette ad IVA si applica l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, mentre, in ogni altro caso, trovano applicazione le stesse aliquote previste dalla lettera a) del medesimo articolo 4 per i conferimenti di beni in società.

Resta pertanto ferma, in attuazione del principio di alternatività IVA - registro di cui all'articolo 40 del TUR, a mente del quale *“per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa”*, l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro per le assegnazioni ai soci soggette ad IVA.

8.1 Assegnazione beni immobili

Il principio di alternatività IVA -registro di cui all'articolo 40 del TUR, in base al quale i trasferimenti di beni immobili soggetti ad IVA scontano l'imposta di registro in misura fissa, trova una deroga per le ipotesi di assegnazioni di beni immobili ad uso abitativo che rientrano nel regime di esenzione IVA previste dall'articolo 10, comma 1, n. 8-bis, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali trova applicazione l'imposta di registro in misura proporzionale.

In considerazione della previsione recata dall'articolo 1, comma 119, della legge n. 208 del 2015 che stabilisce l'applicazione delle aliquote nella misura dimezzata per le assegnazioni soggette ad imposta di registro in misura proporzionale, e tenuto conto del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della tariffa, parte prima, allegata al TUR, l'imposta di registro sarà dovuta con le seguenti aliquote:

- 1) 4,5% per le assegnazioni aventi ad oggetto beni immobili in genere (in luogo del 9%);

- 2) 1% per le assegnazioni aventi ad oggetto case di abitazione nei casi in cui ricorrono le condizioni per godere delle agevolazioni prima casa (in luogo del 2%);
- 3) 7,5% per le assegnazioni aventi ad oggetto terreni agricoli (in luogo del 15%). Resta ferma la possibilità per il socio di usufruire delle agevolazioni previste per il settore agricolo ricorrendone i presupposti. Si rammenta, ad esempio, che, nel caso in cui il socio sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, potrà usufruire, ricorrendone i presupposti, delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina dall'articolo 2, comma 4-bis, del DL 30 dicembre 2009, n. 194 (imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ed imposta catastale nella misura dell'1%);
- 4) 2% per le assegnazioni aventi ad oggetto fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, nel rispetto dei termini previsti 'ex lege', ai sensi dell'articolo 4, lett. a), n. 2, della tariffa, parte prima, allegata al TUR (in luogo del 4%).

Per le assegnazioni indicate ai punti 1, 2 e 3, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro ciascuna, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; per le assegnazioni di immobili aventi ad oggetto fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché per le aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, di cui al punto 4, le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

Per quanto attiene alla determinazione della base imponibile trovano applicazione anche ai fini dell'imposta di registro le regole previste per la

determinazione del valore normale delle assegnazioni dall'articolo 1, comma 117 della legge n. 208 del 2015.

Si rammenta che tale disposizione stabilisce che *“Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”*.

Il richiamato comma 4 dell'articolo 52 del TUR prevede il meccanismo della valutazione automatica che inibisce il potere di accertamento del valore da parte dell'amministrazione finanziaria nei casi in cui il corrispettivo indicato in atto sia pari o superiore al valore catastale degli immobili trasferiti, determinato moltiplicando la rendita catastale rivalutata per appositi coefficienti, come precisato nel precedente paragrafo 4. L'opzione per la determinazione della base imponibile con il criterio automatico dovrà essere effettuata dalla società.

8.2 Assegnazione beni mobili registrati

Inoltre, il comma 115 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 assoggetta alla disciplina di cui ai commi da 115 a 120 anche i beni mobili iscritti in pubblici registri.

Al riguardo, si fa presente che la menzionata disciplina sulle assegnazioni dei beni contenuta nell'articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata al TUR rinvia, tra l'altro all'articolo 7 della tariffa, parte prima, lett. f), allegata al TUR che assoggetta ad imposta di registro in misure fisse crescenti in funzione delle caratteristiche (in specie la lunghezza dei natanti e delle imbarcazioni), gli atti di natura traslativa aventi ad oggetto le unità da diporto.

Tuttavia la circostanza che in relazione a detti beni sia prevista un'imposta di registro in misura fissa rende inapplicabile per gli atti di assegnazione aventi ad oggetto detti beni mobili registrati la disposizione di cui

al citato articolo 1, comma 119, che prevede la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta proporzionale.

CAPITOLO II – LA CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI

PARTE I – DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP

Il regime agevolativo di cui ai commi 115 e seguenti dell'articolo 1, che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sulla plusvalenza da assegnazione, trova applicazione anche nei casi di cessione di beni ai soci.

Per individuare l'ambito oggettivo di applicazione, valgono le precisazioni contenute nel precedente Capitolo I, parte I, paragrafo 3.

Circa la nozione di cessione si precisa che la stessa, oltre alla compravendita, comprende altri negozi (a titolo meramente esemplificativo si pensi alla permuta, alla *datio in solutum* ed al conferimento in società).

Il secondo periodo del comma 117 prevede che *“In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori”*.

In altri termini, il corrispettivo della cessione assume rilievo soltanto quando lo stesso è pari o superiore al valore normale determinato secondo le indicazioni precedentemente fornite.

Con riferimento agli effetti della cessione sul bene acquistato dal cessionario, si precisa che il costo fiscalmente riconosciuto del bene medesimo, da assumere da parte del cessionario stesso, è costituito dal corrispettivo pattuito per la cessione, a prescindere dal valore normale eventualmente utilizzato dalla società cedente ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva.

Le società che si avvalgono delle disposizioni della norma in esame devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017. Con riferimento al perfezionamento dell'esercizio dell'opzione si rinvia a quanto precisato nel precedente paragrafo 5, Parte I, Capitolo I.

Si precisa che ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 67, comma 1, lett. b), del T.U.I.R., che prevede l'imponibilità delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti da non più di cinque anni, l'operazione di cessione fissa il giorno a partire dal quale decorre il quinquennio di osservazione. Il socio assegnatario può, quindi, cedere senza generare plusvalenze solo dopo che sono trascorsi almeno cinque anni dall'assegnazione dell'immobile.

PARTE II – DISCIPLINA AI FINI DELL'IVA E DEGLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

La legge di stabilità 2016 ha previsto la possibilità di effettuare, oltre alle citate assegnazioni, anche le cessioni agevolate di beni ai soci. Alle cessioni di beni ai soci si applica la disciplina IVA ordinaria, come descritta per le assegnazioni (vedi par. 7), parte II, Capitolo I).

Resta inteso che, trattandosi di operazioni effettuate a titolo oneroso, la base imponibile sarà determinata secondo le regole ordinarie contenute nel primo comma dell'art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi del quale costituisce base imponibile l'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente.

Alle stesse conclusioni descritte per le assegnazioni agevolate ai soci (vedi par. 8), parte II, Capitolo I) deve giungersi, ai fini dell'imposta di registro, anche con riferimento agli atti aventi ad oggetto la cessione dei predetti beni ai soci ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge n. 208 del 2015, in relazione ai quali le aliquote previste dagli articoli 1 e 7 della tariffa, parte prima, allegata al TUR trovano applicazione nella misura dimezzata.

Pertanto, anche per le cessioni di beni immobili la base imponibile da assoggettare a tassazione, ai fini dell'imposta di registro, può essere determinata in considerazione del valore catastale rivalutato.

CAPITOLO III – LA TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE

PARTE I – DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP

L'ultimo periodo del comma 115 dell'art. 1 stabilisce che le agevolazioni previste per le assegnazioni e le cessioni dei beni ai soci si applicano alle società che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.

La trasformazione agevolata in società semplice, secondo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 115, è riservata alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni assegnabili dei quali si è trattato in precedenza.

A tale riguardo, si fa presente che il secondo periodo del comma 4 dell'art. 73 del T.U.I.R., stabilisce che per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Occorre evidenziare il caso in cui, accanto ad un'attività di gestione passiva che si manifesta con la mera percezione di canoni di locazione/affitto relativi ad una pluralità di immobili, si ponga in essere un'attività consistente nell'esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento dello stesso. Trattasi, ad esempio, del caso di una società che gestisce degli immobili che fanno parte di complessi immobiliari aventi destinazione unitaria quali villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali.

La prestazione di tali servizi può risultare essenziale e determinante, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, tale da qualificare la società tra quelle

non rientranti nel novero delle cd immobiliari di gestione a cui è applicabile la disciplina della trasformazione agevolata in esame. A tal fine si rinvia ai criteri enunciati nel capitolo 4 della circolare n. 7/E del 29 marzo 2013.

La trasformazione in società semplice in via agevolata può essere effettuata soltanto se all'atto della trasformazione la compagine sociale è composta dagli stessi soci che erano tali alla data del 30 settembre 2015.

La necessità che la compagine sociale alla data della trasformazione non comprenda nuovi soci, deriva dalla circostanza che gli effetti della trasformazione agevolata coinvolgono tutti i soci della società trasformata.

Si precisa altresì che è influente, ai fini di cui trattasi, la circostanza che alla data della trasformazione la percentuale di partecipazione del capitale da parte dei singoli soci sia variata rispetto a quella da questi posseduta alla data del 30 settembre 2015.

La trasformazione in regime agevolato delle società che gestiscono terreni agricoli non trova preclusioni, sempreché le predette società abbiano ad oggetto la gestione esclusiva o principale dei terreni ad uso agricolo.

Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione della disciplina di trasformazione agevolata e della determinazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, valgono le medesime precisazioni contenute per l'assegnazione nel precedente Capitolo I, parte I, rispettivamente, paragrafo 3 e paragrafo 4.

Al riguardo, si evidenzia che è possibile beneficiare della disciplina in esame anche con riferimento ai casi in cui la società risulti titolare di un diritto reale parziale sui beni (ad esempio, sia titolare della nuda proprietà e abbia dato in usufrutto o in abitazione il bene al socio) e intenda procedere alla trasformazione in società semplice.

Anche in tal caso, infatti, appare soddisfatta la finalità della norma agevolativa - che intende favorire la circolazione degli immobili in modo da poter essere nuovamente immessi nel mercato - considerato che i beni

fuoriescono, comunque, dal patrimonio della società che si trasforma per confluire in quello della società semplice risultante dalla trasformazione.

In presenza di una operazione di trasformazione in società semplice, i beni che non possono godere dell'agevolazione in argomento, in quanto all'atto della trasformazione non possiedono le necessarie caratteristiche richieste dalla norma, devono essere assoggettati a tassazione con i criteri ordinari, configurandosi in tale ipotesi una fattispecie riconducibile alle previsioni dell'art. 85, comma 2 e dell'art. 86, comma 1, lettera c) del T.U.I.R.

Ciò è coerente con il principio secondo cui la trasformazione da società commerciale in società semplice e, quindi, il passaggio da un soggetto esercente attività d'impresa ad un altro cui detta attività (per espressa previsione civilistica) è preclusa, non è neutrale dal punto di vista fiscale, ma costituisce un'ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio d'impresa (cfr. circolare 27/E del 2007). Con particolare riferimento alle riserve costituite prima della trasformazione, si ritiene che le stesse siano da imputare ai soci nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione con conseguente tassazione secondo le ordinarie regole.

Anche nel caso di trasformazione, per la determinazione della base imponibile cui commisurare l'imposta sostitutiva, si applicano le medesime disposizioni precedentemente illustrate con riferimento alle assegnazioni.

Le società che si avvalgono delle disposizioni della norma in esame devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017. Con riferimento al perfezionamento dell'esercizio dell'opzione si rinvia a quanto precisato nel precedente paragrafo 5, Parte I, Capitolo I.

Sempre in relazione alle ipotesi di trasformazione, il primo periodo del comma 118 dell'art. 1 dispone che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

Si precisa, inoltre, che ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 67, comma 1, lett. b), del T.U.I.R., che prevede l'imponibilità delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti da non più di cinque anni, l'operazione di trasformazione in società semplice non interrompe il termine di decorrenza del quinquennio.

PARTE II – DISCIPLINA AI FINI DELL'IVA E DEGLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

Per quanto concerne l'IVA, occorre premettere che l'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633 del 1972 esclude dall'ambito di applicazione del tributo i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti.

La società semplice, che ha come oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni, non svolge attività rilevante ai fini dell'IVA, in quanto ai sensi dell'art. 4, secondo comma, n. 2), del D.P.R. n. 633 del 1972, svolgono attività d'impresa solo gli enti pubblici e privati, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole. Poiché ai fini civilistici le società semplici non possono svolgere attività commerciali (art. 2249 c.c.), la disposizione recata dall'art. 4, secondo comma, n. 2), citato, deve essere limitata, per le società semplici, al solo svolgimento di attività agricole.

L'assenza della qualifica imprenditoriale in capo alla società semplice, avente come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni, comporta che la trasformazione di una società commerciale in una società semplice di mera gestione immobiliare determina la cessazione dell'attività imprenditoriale, configurando un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 5), del D.P.R. n. 633 del 1972.

L'operazione di trasformazione realizza, pertanto, il presupposto oggettivo dell'IVA (qualora sia stata effettuata all'atto dell'acquisto dei beni la detrazione dell'imposta) e viene assoggettata alle stesse regole delineate in materia di

assegnazione di beni ai soci al paragrafo 1), parte III, Capitolo I), per quanto riguarda sia la qualificazione dell'operazione, sia i criteri di determinazione della base imponibile di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972, sia, infine, la procedura della rettifica delle detrazioni.

Si precisa, inoltre, che, ai fini dell'imposta di registro, nell'ipotesi in cui una delle società di cui al comma 115 si trasformi entro il 30 settembre 2016 in società semplice, si applica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della tariffa, parte prima, allegata al TUR, l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.

CAPITOLO IV – ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI DALL'IMPRESA INDIVIDUALE

Premessa

L'articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015 dà facoltà agli imprenditori individuali di procedere all'esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva.

In particolare, l'esclusione potrà interessare tutti gli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del TUIR, siano essi strumentali per natura che per destinazione, posseduti dall'imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2015.

L'opzione per l'esclusione dovrà essere esercitata entro il 31 maggio 2016 ed avrà effetti a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016.

La disposizione agevolativa in esame, che consente all'imprenditore individuale una maggiore flessibilità in ordine alla definizione dell'assetto patrimoniale della propria impresa, ripropone nella sostanza una disciplina già conosciuta dal nostro ordinamento, in quanto introdotta dapprima con l'articolo 58 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, riproposta con l'articolo 3, commi da 4

a 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e da ultimo con l'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'esclusione dell'immobile dal patrimonio comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale.

1 Soggetti interessati

Possono avvalersi dell'agevolazione in commento i soggetti che alla data del 31 ottobre 2015 rivestono la qualifica di imprenditore individuale e la conservano fino al 1° gennaio 2016, data a partire dalla quale assume rilevanza l'esclusione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa.

Possono fruire dell'agevolazione in commento anche le imprese individuali che alle predette date versano in stato di liquidazione.

Al contrario, la facoltà di fruire dell'agevolazione è preclusa se, al 1° gennaio 2016, la qualifica di imprenditore individuale sia venuta meno; in tale ipotesi, infatti, si è già verificato il presupposto per l'attribuzione del bene alla sfera patrimoniale privata dell'imprenditore, con la conseguente applicazione dell'imposta ordinaria sulle plusvalenze eventualmente realizzate.

Non è dato avvalersi dell'agevolazione nel caso in cui l'unica azienda dell'imprenditore individuale sia stata concessa in affitto o in usufrutto anteriormente al 1° gennaio 2016, atteso che per l'intera durata dell'affitto o della concessione viene a cessare l'attività d'impresa, come si desume, agli effetti delle imposte sui redditi, dall'articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR. In tale ipotesi tutti i beni che fanno parte dell'azienda concessa in affitto restano beni relativi all'impresa e, in caso di successiva cessione dell'azienda stessa, concorreranno alla formazione dell'eventuale plusvalenza realizzata.

La disciplina in esame non è applicabile, inoltre, nei confronti degli enti non commerciali, considerato che gli stessi non sono espressamente richiamati dal comma 121 in commento.

L'estromissione può essere effettuata dall'erede dell'imprenditore deceduto successivamente al 31 ottobre 2015, a condizione che l'opzione sia esercitata dall'erede che abbia proseguito l'attività del *de cuius* in forma individuale.

Analoga facoltà è concessa anche al donatario dell'azienda che abbia proseguito l'attività imprenditoriale del donante; in tal caso si ricorda che ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del TUIR, l'azienda è assunta ai medesimi valori riconosciuti nei confronti del dante causa.

2 I beni suscettibili di estromissione

L'esclusione dal patrimonio dell'impresa disciplinata dalla disposizione in commento riguarda i beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del TUIR, posseduti dall'imprenditore alla data del 31 ottobre 2015 e precisamente i beni immobili:

- strumentali per destinazione, che sono utilizzati cioè esclusivamente per l'esercizio dell'impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;
- strumentali per natura, cioè *“che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”* e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall'imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.

Sono strumentali per natura gli immobili rientranti nei gruppi catastali B, C, D, ed E e nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Considerato il carattere oggettivo della strumentalità per natura, gli immobili così qualificati possono essere estromessi dal regime di impresa anche se non siano impiegati nel ciclo produttivo dell'impresa o non lo siano direttamente, perché dati a terzi in locazione o comodato.

Per quanto riguarda, invece, gli immobili strumentali per destinazione, l'agevolazione troverà applicazione solo con riferimento a quelli utilizzati dall'imprenditore in maniera esclusiva e diretta per l'esercizio dell'impresa.

Il carattere strumentale dell'immobile deve essere verificato alla data del 31 ottobre 2015.

Qualora successivamente a tale data, l'immobile venga a qualsiasi titolo concesso in uso a terzi, la possibilità di procedere alla sua esclusione dal patrimonio dell'impresa, secondo le regole dettate dalla norma in commento, non viene meno.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 65, comma 1, del TUIR, gli immobili strumentali per natura o per destinazione di cui all'articolo 43, comma 2 del TUIR, si considerano relativi all'impresa individuale solo se annotati nell'inventario o, per le imprese in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili.

Tale previsione normativa, già contemplata nel previgente articolo 77, è stata introdotta dalla legge 30 dicembre 1991 n. 413, con decorrenza dal periodo d'imposta 2002.

Si ricorda che prima dell'entrata in vigore della legge n. 413 del 1991 gli immobili strumentali per destinazione erano sempre considerati relativi all'impresa, anche se non indicati nell'inventario, mentre l'indicazione nell'inventario era richiesta solo per gli immobili strumentali per natura.

Ne consegue che, per gli immobili strumentali per natura, l'esclusione dal patrimonio può essere effettuata solo se gli stessi risultano indicati in inventario.

Per gli immobili strumentali per destinazione, al contrario, occorre distinguere a seconda che siano stati acquisiti fino al 31 dicembre 1991, ovvero successivamente.

a) Immobili strumentali per destinazione acquisiti a partire dal 1° gennaio 1992: possono essere esclusi dal patrimonio se indicati nell'inventario o, per i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili. I beni immobili che non soddisfano tale requisito non possono essere oggetto dell'estromissione (al pari dei beni adibiti promiscuamente

all'esercizio d'impresa) in quanto non si considerano beni relativi all'impresa, ma beni già appartenenti alla sfera privata dell'imprenditore;

b) Immobili strumentali per destinazione acquisiti fino al 31 dicembre 1991:

possono essere estromessi anche se non indicati nell'inventario; si tratta degli immobili che l'imprenditore già utilizzava esclusivamente per l'esercizio dell'impresa al 31 dicembre 1991, per i quali, ovviamente, non sia già stata esercitata l'opzione per l'esclusione.

Come anticipato, tali immobili, anche dopo le modifiche al TUIR introdotte dalla legge n. 413 del 1991, continuano ad essere considerati relativi all'impresa, pur se non indicati nell'inventario, e possono essere estromessi a condizione che alla data del 31 ottobre 2015 siano utilizzati come beni strumentali dall'imprenditore nella propria attività d'impresa.

Non possono, in ogni caso, essere estromessi gli immobili che:

- costituiscono beni "merce";
- anche se indicati nell'inventario, non sono strumentali né per natura né per destinazione.

Resta inteso che, l'opzione per l'estromissione agevolata non può essere effettuata se, anteriormente al 1° gennaio 2016, gli immobili siano stati ceduti o già destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del TUIR.

Possono essere oggetto di esclusione dal patrimonio anche gli immobili posseduti dall'imprenditore in comunione, ovviamente per la sola quota di pertinenza dell'imprenditore.

3 Modalità di esercizio dell'opzione

L'opzione per fruire dell'agevolazione deve essere effettuata entro il 31 maggio 2016 ed ha effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 n. 442, nel disciplinare le modalità di esercizio delle opzioni e delle revoche

di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, attribuisce rilevanza al comportamento concludente del contribuente. Anche per l'esercizio dell'opzione in commento, assumono rilevanza adempimenti dell'imprenditore che presuppongano la volontà di escludere i beni immobili strumentali per destinazione dal patrimonio dell'impresa, fermo restando il perfezionamento dell'opzione con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Ad esempio, può considerarsi comportamento che esprime in modo concludente la volontà di estromettere gli immobili la contabilizzazione dell'estromissione sul libro giornale (nel caso di impresa in contabilità ordinaria) oppure sul registro dei beni ammortizzabili (nel caso di impresa in contabilità semplificata).

Si evidenzia che l'esercizio dell'opzione per l'estromissione dei beni deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva (cfr. risoluzione n. 82/E del 30 marzo 2009).

Pertanto, l'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell'estromissione. In tal caso, l'imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando la possibilità per il contribuente di avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (cosiddetto "ravvedimento operoso").

Si ricorda, inoltre, che l'eventuale mancata compilazione della corrispondente sezione del Modello Unico PF - relativa all'operazione di estromissione dei beni - può essere sanata al più tardi entro i termini di cui all'articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 322 del 1998, (i.e. entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi).

4 Base imponibile

La base imponibile dell'imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Quest'ultimo è determinato assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo d'imposta 2015 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

Si ricorda che - ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - il costo dei fabbricati, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, va assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza, per cui nella determinazione del valore fiscalmente riconosciuto degli stessi occorrerà tenere conto anche del valore attribuito alle aree occupate dalla costruzione al lordo degli ammortamenti fiscalmente non deducibili.

Per effetto del rinvio contenuto dal comma 121 al comma 117, deve ritenersi che l'imprenditore individuale possa determinare il valore normale degli immobili, in luogo della disciplina ordinaria prevista dall'art. 9 del T.U.I.R., in base all'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Al riguardo, si rinvia alle precisazioni contenute al Capitolo I, parte I, paragrafo 4.

L'opzione per l'estromissione è consentita anche nell'ipotesi in cui non vi sia differenza, tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, da assoggettare ad imposta sostitutiva. L'assenza di base imponibile non preclude, tuttavia, la possibilità di fruire della disciplina in esame.

Nel caso in cui l'immobile sia posseduto in comunione, rileva solo la quota parte del valore normale di pertinenza dell'imprenditore.

5 Il versamento dell'imposta sostitutiva

L'esclusione dei beni dal patrimonio dell'impresa comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP in misura pari all'8 per cento della differenza tra il valore normale ed il valore fiscalmente riconosciuto di ciascun bene che si intende estromettere.

Gli imprenditori individuali che si avvalgono delle disposizioni della norma in esame devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017 secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 5, Parte I, Capitolo I.

6 Disciplina ai fini dell'IVA

Ai fini IVA, l'esclusione da parte dell'imprenditore individuale di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 5) del D.P.R. n. 633 del 1972.

Ai sensi della citata norma, infatti, costituisce una cessione di beni *“la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore (...) o ad altre finalità estranee all'impresa (...) con esclusione di quelli per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'art. 19”*.

L'eventuale estromissione di immobili strumentali da parte dell'imprenditore individuale segue, quindi, la medesima disciplina IVA descritta per le assegnazioni (vedi par. 7), parte II, Capitolo I).

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA